

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

224° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	47

Organismi bicamerali

Riforme costituzionali	<i>Pag.</i>	50
Questioni regionali	»	88
Informazione e segreto di Stato	»	94
Riforma amministrativa	»	95
Riforma bilancio statale	»	97

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	103
---------------------------	-------------	-----

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

89ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
COVIELLO

Intervengono il ministro per la pubblica istruzione, l'università e la ricerca scientifica Berlinguer, i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti, per il tesoro Cavazzuti, Giarda e Macciotta e per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

– **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998

– **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI replica ai senatori intervenuti in discussione generale, alcuni dei quali si sono dichiarati insoddisfatti per i contenuti del disegno di legge collegato, quali risultano dalla legislazione vigente e dalla prassi, mentre altri si sono soffermati con osservazioni critiche sulla recentissima riforma del bilancio. A tal riguardo rileva che il periodo di sperimentazione della nuova disciplina di bilancio consentirà una riflessione sull'opportunità di ulteriori modifiche all'impostazione del bilancio stesso, nonché di un intervento legislativo che disciplini diversamente i contenuti dei disegni di legge collegati. È comunque innegabile che la nuova impostazione abbia garantito una migliore leggibilità del bilancio, come era negli auspici del legislatore.

Il senso generale della manovra finanziaria si può riassumere nel passaggio dal risanamento allo sviluppo, come è stato rilevato in alcuni interventi che il Governo condivide; tuttavia è opportuno ricordare ancora una volta, come già ha fatto il Ministro del tesoro, che il risanamento non è terminato e pertanto non si può abbassare la guardia nel momento più delicato. Peraltro sono già tangibili i risultati degli sforzi fin qui compiuti, che hanno consentito la riduzione dell'inflazione e quindi il calo degli interessi e la riduzione del fabbisogno dello Stato. È oggi a portata di mano la riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione al di sotto dell'obiettivo del 3 per cento, previsto dal trattato di Maastricht.

Il sottosegretario Cavazzuti fa poi presente che, in coerenza con decisioni già assunte lo scorso anno, il Governo ha ritenuto di non dover restituire l'intero *fiscal drag* alle famiglie, mediante lo strumento degli assegni familiari, utilizzando lo spazio finanziario così creatosi per elevare i trattamenti minimi dei pensionati e per integrare i redditi da lavoro più bassi. Non è comunque il bilancio o la legge finanziaria la sede per definire il rapporto tra famiglia e fisco.

Per quanto riguarda le infrastrutture, il Governo ha garantito alle Ferrovie dello Stato le risorse necessarie alla gestione corrente e agli investimenti, nonché al pagamento dei mutui pregressi e ai trasferimenti per il programma di pensionamento dei ferrovieri. A tal fine sono stati distinti il canale per le spese correnti, consistente nel contratto di servizio e di programma, e il canale per gli investimenti, alimentato non più da mutui a carico del Tesoro ma da apporti di capitale.

Con gli emendamenti presentati dal Governo si accantoneranno nelle tabelle A e B della finanziaria le risorse necessarie alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzogiorno; a tal fine dovrà essere approvata peraltro una legge sostanziale, le cui disposizioni vanno contrattate con la Commissione della Comunità europea. Anche per l'emergenza provocata dal terremoto in Umbria e nelle Marche sono state individuate risorse sufficienti, che garantiranno finanziamenti alla protezione civile, all'ANAS e per la ricostruzione. Il Governo concorda altresì sull'opportunità di accrescere le risorse a disposizione dell'AIMA, mentre è in corso nella maggioranza una discussione sui finanziamenti alla scuola privata, che dovrebbe condurre a una positiva conclusione nelle prossime ore.

Il Sottosegretario dichiara poi che il Governo, accogliendo alcune richieste della Commissione, considera tra le finalizzazioni dell'accantonamento in tabella A relativo al Ministero del tesoro e del bilancio anche gli importi necessari a coprire appositi provvedimenti legislativi a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra, delle mense scolastiche e delle fondazioni bancarie. Nell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio è invece inclusa la finalizzazione riguardante il libro parlato.

Rispondendo poi ad una domanda del senatore Gubert, precisa che l'emendamento 7.4 relativo alla scuola privata è stato formalmente presentato dal Governo, che però non ha ancora sciolto la riserva sulla copertura finanziaria.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame della tabella 4 del bilancio, riguardante lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Con il parere contrario del relatore FERRANTE e del sottosegretario CAVAZZUTI, è posto ai voti e respinto l'emendamento 5ª.Tab.4.1.

La Commissione dà poi mandato al relatore di redigere un rapporto favorevole sulla tabella 4 e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria.

Il PRESIDENTE fa presente che la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è stata effettuata sulla base dei consueti criteri, integrati in considerazione delle modifiche apportate alla struttura del bilancio dello Stato dalla legge n. 94 del 1997. In particolare, poichè l'oggetto della deliberazione parlamentare è costituito dall'unità previsionale di base, si è reso necessario enucleare, all'interno di ciascuna unità, la quota giuridicamente vincolata (per effetto di fattori legislativi e dell'obbligatorietà contabile delle spese), al fine di determinare il limite di emendabilità. Dichiara pertanto inammissibili i seguenti emendamenti: 24.2, 24.0.3, 3.7, 24.0.4, 5ª.Tab.1/A.19, 5ª.Tab.1/A.26, 5ª.Tab.1/A.27, 5ª.Tab.1/A.28, 5ª.Tab.1/A.29, 5ª.Tab.1/A.31, 5ª.Tab.1/A.32, 5ª.Tab.1/A.33, 5ª.Tab.1/A.35, 5ª.Tab.1/A.36, 5ª.Tab.1/A.37, 5ª.Tab.1/A.40, 5ª.Tab.1/A.42, 5ª.Tab.1/A.43, 5ª.Tab.1/A.44, 5ª.Tab.1/A.45, 5ª.Tab.1/A.48, 5ª.Tab.1/A.49, 5ª.Tab.1/A.50, 5ª.Tab.1/A.53, 5ª.Tab.1/A.54, 5ª.Tab.1/A.55, 5ª.Tab.1/A.56, 5ª.Tab.1/A.57, 5ª.Tab.1/A.67, 5ª.Tab.1/A.68, 5ª.Tab.1/A.69, 5ª.Tab.1/A.70, 5ª.Tab.1/A.71, 5ª.Tab.1/A.88, 5ª.Tab.1/A.98, 5ª.Tab.6.28, 5ª.Tab.6.37, 5ª.Tab.6.71, 5ª.Tab.6.114, 5ª.Tab.7.1, 5ª.Tab.8.4, 5ª.Tab.8.24, 5ª.Tab.8.26, 5ª.Tab.8.40, 5ª.Tab.9.1, 5ª.Tab.9.4, 5ª.Tab.9.6, 5ª.Tab.9.9, 5ª.Tab.9.11, 5ª.Tab.9.13, 5ª.Tab.9.14, 5ª.Tab.9.15, 5ª.Tab.9.16, 5ª.Tab.9.17, 5ª.Tab.9.18, 5ª.Tab.9.19, 5ª.Tab.9.20, 5ª.Tab.9.21, 5ª.Tab.9.22, 5ª.Tab.9.23, 5ª.Tab.9.24, 5ª.Tab.9.25, 5ª.Tab.9.26, 5ª.Tab.9.27, 5ª.Tab.9.28, 5ª.Tab.9.29, 5ª.Tab.9.30, 5ª.Tab.9.31, 5ª.Tab.9.32, 5ª.Tab.9.33, 5ª.Tab.9.34, 5ª.Tab.9.35, 5ª.Tab.9.36, 5ª.Tab.9.37, 5ª.Tab.9.38, 5ª.Tab.9.39, 5ª.Tab.9.41, 5ª.Tab.9.71, 5ª.Tab.9.72, 5ª.Tab.9.74, 5ª.Tab.9.76, 5ª.Tab.9.77, 5ª.Tab.9.80, 5ª.Tab.9.81, 5ª.Tab.9.82, 5ª.Tab.9.83, 5ª.Tab.9.84, 5ª.Tab.9.85, 5ª.Tab.9.86, 5ª.Tab.9.87, 5ª.Tab.9.89, 5ª.Tab.9.91, 5ª.Tab.9.92, 5ª.Tab.9.93, 5ª.Tab.9.94, 5ª.Tab.9.96, 5ª.Tab.9.97, 5ª.Tab.9.98, 5ª.Tab.9.99, 5ª.Tab.9.100, 5ª.Tab.9.101, 5ª.Tab.9.102, 5ª.Tab.9.103, 5ª.Tab.9.104, 5ª.Tab.9.105, 5ª.Tab.9.106, 5ª.Tab.9.107, 5ª.Tab.9.108, 5ª.Tab.9.109, 5ª.Tab.9.110, 5ª.Tab.9.111, 5ª.Tab.9.112, 5ª.Tab.9.113, 5ª.Tab.9.114, 5ª.Tab.9.115, 5ª.Tab.9.116, 5ª.Tab.9.117, 5ª.Tab.9.118, 5ª.Tab.9.119, 5ª.Tab.9.120, 5ª.Tab.9.121, 5ª.Tab.9.122, 5ª.Tab.9.126, 5ª.Tab.9.128, 5ª.Tab.9.131, 5ª.Tab.10.5, 5ª.Tab.10.6, 5ª.Tab.10.7, 5ª.Tab.10.8, 5ª.Tab.10.9, 5ª.Tab.10.10, 5ª.Tab.10.11, 5ª.Tab.10.12, 5ª.Tab.10.13, 5ª.Tab.10.14, 5ª.Tab.10.15, 5ª.Tab.10.16, 5ª.Tab.10.17, 5ª.Tab.10.18, 5ª.Tab.10.19, 5ª.Tab.10.20, 5ª.Tab.10.21, 5ª.Tab.10.22, 5ª.Tab.10.23, 5ª.Tab.10.24,

5ª.Tab.10.25, 5ª.Tab.10.26, 5ª.Tab.10.27, 5ª.Tab.10.28, 5ª.Tab.10.29,
 5ª.Tab.10.30, 5ª.Tab.10.31, 5ª.Tab.10.32, 5ª.Tab.10.33, 5ª.Tab.10.34,
 5ª.Tab.10.35, 5ª.Tab.10.36, 5ª.Tab.10.37, 5ª.Tab.10.38, 5ª.Tab.10.39,
 5ª.Tab.10.40, 5ª.Tab.10.41, 5ª.Tab.10.42, 5ª.Tab.10.43, 5ª.Tab.10.44,
 5ª.Tab.10.45, 5ª.Tab.10.46, 5ª.Tab.10.47, 5ª.Tab.10.48, 5ª.Tab.10.49,
 5ª.Tab.10.50, 5ª.Tab.10.51, 5ª.Tab.10.52, 5ª.Tab.10.53, 5ª.Tab.10.54,
 5ª.Tab.10.55, 5ª.Tab.10.56, 5ª.Tab.10.57, 5ª.Tab.10.58, 5ª.Tab.10.59,
 5ª.Tab.10.60, 5ª.Tab.10.61, 5ª.Tab.10.62, 5ª.Tab.10.63, 5ª.Tab.10.64,
 5ª.Tab.10.65, 5ª.Tab.10.66, 5ª.Tab.10.67, 5ª.Tab.10.68, 5ª.Tab.10.69,
 5ª.Tab.10.70, 5ª.Tab.10.71, 5ª.Tab.10.72, 5ª.Tab.10.73, 5ª.Tab.10.74,
 5ª.Tab.10.75, 5ª.Tab.10.76, 5ª.Tab.10.77, 5ª.Tab.10.78, 5ª.Tab.10.79,
 5ª.Tab.10.80, 5ª.Tab.10.81, 5ª.Tab.10.82, 5ª.Tab.10.83, 5ª.Tab.10.84,
 5ª.Tab.10.85, 5ª.Tab.10.86, 5ª.Tab.10.87, 5ª.Tab.10.88, 5ª.Tab.10.89,
 5ª.Tab.10.90, 5ª.Tab.10.91, 5ª.Tab.10.92, 5ª.Tab.10.93, 5ª.Tab.10.94,
 5ª.Tab.10.95, 5ª.Tab.10.96, 5ª.Tab.10.97, 5ª.Tab.10.98, 5ª.Tab.10.99,
 5ª.Tab.10.100, 5ª.Tab.10.101, 5ª.Tab.10.102, 5ª.Tab.10.103,
 5ª.Tab.10.104, 5ª.Tab.10.105, 5ª.Tab.10.106, 5ª.Tab.10.107,
 5ª.Tab.10.108, 5ª.Tab.10.109, 5ª.Tab.10.110, 5ª.Tab.10.111,
 5ª.Tab.10.112, 5ª.Tab.10.113, 5ª.Tab.12.1, 5ª.Tab.12.4, 5ª.Tab.12.9,
 5ª.Tab.14.1, 5ª.Tab.14.2, 5ª.Tab.19.2, 5ª.Tab.19.3, 5ª.Tab.19.5,
 5ª.Tab.19.6, 5ª.Tab.19.8, 5ª.Tab.19.9, 5ª.Tab.19.11, 5ª.Tab.19.12,
 5ª.Tab.19.14, 5ª.Tab.19.15, 5ª.Tab.19.17, 5ª.Tab.19.18, 5ª.Tab.19.20,
 5ª.Tab.19.21, 5ª.Tab.19.23, 5ª.Tab.19.24, 5ª.Tab.19.26, 5ª.Tab.19.27,
 5ª.Tab.19.29, 5ª.Tab.19.30, 5ª.Tab.19.32, 5ª.Tab.19.33, 5ª.Tab.19.35,
 5ª.Tab.19.36, 5ª.Tab.19.38, 5ª.Tab.19.39, 5ª.Tab.19.41, 5ª.Tab.19.42,
 5ª.Tab.19.44, 5ª.Tab.19.45, 5ª.Tab.19.47, 5ª.Tab.19.48, 5ª.Tab.19.50,
 5ª.Tab.19.51, 5ª.Tab.19.53, 5ª.Tab.19.54, 5ª.Tab.19.56, 5ª.Tab.19.57,
 5ª.Tab.19.59, 5ª.Tab.19.60, 5ª.Tab.19.81, 5ª.Tab.19.82, 5ª.Tab.19.83,
 5ª.Tab.19.84, 5ª.Tab.19.85, 5ª.Tab.19.86, 5ª.Tab.19.87, 5ª.Tab.19.88,
 5ª.Tab.19.89, 5ª.Tab.19.90, 5ª.Tab.19.91, 5ª.Tab.19.92, 5ª.Tab.19.93,
 5ª.Tab.19.94, 5ª.Tab.19.95, 5ª.Tab.19.96, 5ª.Tab.19.97, 5ª.Tab.19.98,
 5ª.Tab.19.98-*bis*, 5ª.Tab.19.99, 5ª.Tab.19.100.

Dichiara quindi inammissibili, limitatamente all'incremento dell'unità previsionale di base 4.1.2.3 del Ministero della sanità, gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.3, 5ª.Tab.1/A.15, 5ª.Tab.1/A.16, 5ª.Tab.1/A.18, 5ª.Tab.1/A.22, 5ª.Tab.1/A.24, 5ª.Tab.1/A.25, 5ª.Tab.1/30, 5ª.Tab.1/A.38, 5ª.Tab.1/A.77, 5ª.Tab.1/A.82, 5ª.Tab.1/A.89, 5ª.Tab.1/A.90, 5ª.Tab.1/A.91, 5ª.Tab.1/A.92, 5ª.Tab.1/A.93, 5ª.Tab.1/A.94 e 5ª.Tab.1/A.95. È inoltre inammissibile, limitatamente alla riduzione dell'unità previsionale di base 6.1.2.2 del Ministero del tesoro, l'emendamento 5ª.Tab.1/A.23 e, limitatamente all'unità previsionale di base 3.1.1.0 della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'emendamento 5ª.Tab.1/A.34. Sono quindi inammissibili, limitatamente all'incremento dell'unità previsionale di base 6.1.2.2 della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.39 e 5ª.Tab.1/A.41, nonchè, limitatamente all'incremento dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.46, 5ª.Tab.1/A.47, 5ª.Tab.1/A.51 e 5ª.Tab.1/A.52. Dichiara infine inammissibile, limitatamente all'incremento dell'unità previsionale di base 7.1.2.2

del Ministero della sanità, l'emendamento 5ª.Tab.1/A.72. Gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.74 e 5ª.Tab.1/A.75 sono inammissibili limitatamente alla parte eccedente 10,59 miliardi di lire.

Il presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi agli articoli del disegno di legge n. 2739 e precisa che l'emendamento 3.1 è precluso dall'approvazione di un emendamento al disegno di legge collegato.

Il relatore FERRANTE propone di discutere contestualmente l'emendamento 24.1 presentato dal Governo e gli emendamenti da 13.1 a 13.5, riguardanti la stessa materia. Chiede al Governo di aggiungere alla fine dell'emendamento 24.1 la seguente frase «in conseguenza e nei limiti dell'applicazione della legge n. 59 del 1997».

Il senatore VEGAS invita il Governo a ritirare l'emendamento 24.1, osservando che il Governo ha già altri strumenti per effettuare in corso di esercizio le variazioni di bilancio ivi previste e che, comunque, la riforma del bilancio ha già attribuito al Governo un'ampia discrezionalità in ordine alla revisione delle unità previsionali.

Il sottosegretario CAVAZZUTI accetta la modifica suggerita dal relatore e, con riferimento alle osservazioni del senatore Vegas, si dichiara disponibile ad aggiungere una frase che preveda la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari delle variazioni di bilancio effettuate con decreti del Ministro del tesoro.

Il relatore FERRANTE concorda con tale proposta e, inoltre, chiede di inserire dopo la parola «apportare» le parole «nel 1998». Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

Il sottosegretario CAVAZZUTI accetta quest'ulteriore modifica.

Il senatore AMORENA segnala che nel quarto comma dell'articolo 13 vi è una precisazione superflua, dal momento che l'arma dei carabinieri fa parte dell'esercito.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

È poi approvato l'emendamento 24.1 nel testo modificato dal rappresentante del Governo.

Il relatore FERRANTE e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario sugli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

Il senatore VEGAS fa presente che i due emendamenti in esame mirano a evitare la crescita incontrollata dei residui. A tal riguardo il senatore GUBERT osserva che è preferibile sopprimere i residui corri-

spondenti a somme non impegnate dall'amministrazione e utilizzare tali risorse per integrare i trattamenti minimi.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra, quindi, l'emendamento 5ª.Tab.1.1, sottolineando, in particolare, che esso è finalizzato a favorire la rinegoziazione a tassi ridotti dei mutui già contratti dalle Ferrovie dello Stato.

Il RELATORE, dopo aver preso atto che la voce di 5 mila e 300 miliardi di cui alla unità previsionale di base 3.3.1.1 riguarda l'ammortamento dei mutui contratti, si dichiara favorevole.

Il senatore VEGAS chiede chiarimenti, in particolare per quanto riguarda la condizione che l'emissione dei nuovi titoli sia subordinata alla possibilità di rinegoziazione.

Il senatore AMORENA chiede, a sua volta, se continuano ad avere validità le obbligazioni già emesse.

Il senatore GUBERT domanda come il Governo resterà nell'ambito della somma stabilita per il ricorso al mercato.

Dopo che il sottosegretario CAVAZZUTI ha fornito le richieste precisazioni, la Commissione approva l'emendamento.

Si passa all'esame dell'emendamento 5ª.Tab.1/A.1, che viene illustrato dal sottosegretario CAVAZZUTI.

Il RELATORE preannuncia il proprio avviso favorevole.

Intervenendo per dichiarazioni di voto, il senatore GUBERT rileva come appaia alquanto problematico condividere l'emendamento del Governo che mostra di aver mutato avviso, rispetto alla dotazione finanziaria del gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione al Presidente del Consiglio ed ai Ministri nel breve spazio trascorso fra la presentazione del disegno di legge e lo svolgimento dell'esame odierno, chiedendo, con l'emendamento in discussione, di aumentarne in modo consistente la dotazione.

Posto in votazione l'emendamento è accolto dalla Commissione.

Sono respinti con separate votazioni, contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.2 e 5ª.Tab.1/A.3, per la parte non dichiarata parzialmente inammissibile.

In sede di esame dell'emendamento 5ª.Tab.1/A.4, sul quale il relatore FERRANTE e il sottosegretario CAVAZZUTI si sono espressi in

senso contrario, il senatore GUBERT sottolinea la gravità della questione relativa al sostegno alle vittime di trattamenti da emoderivati.

Il relatore FERRANTE ricorda che il sostegno a tale categoria è stato reperito per l'anno in corso con un finanziamento contenuto in un provvedimento *ad hoc*, la legge 25 luglio 1997, n. 238.

L'emendamento, posto ai voti, è poi respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, la Commissione respinge poi l'emendamento 5ª.Tab.1/A.5.

L'emendamento 5ª.Tab.1/A.6 è illustrato dalla presentatrice MAZUCA POGGIOLINI la quale sottolinea come esso si proponga di sostenere – in particolare – le famiglie mono parentali con prole a carico.

Il senatore GUBERT aggiunge la propria firma all'emendamento in esame ed esso risulta approvato, dopo che il RELATORE ed il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO si sono dichiarati contrari.

Sono respinti con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.7, 5ª.Tab.1/A.8, 5ª.Tab.1/A.9, 5ª.Tab.1/A.10, 5ª.Tab.1/A.11, 5ª.Tab.1/A.12, 5ª.Tab.1/A.13, 5ª.Tab.1/A.14.

L'emendamento 5ª.Tab.1/A.15, contrari il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ed il RELATORE, è respinto per la parte non dichiarata parzialmente inammissibile.

Con separate votazioni, contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, risultano, quindi, respinti gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.16, 5ª.Tab.1/A.17, 5ª.Tab.1/A.18, 5ª.Tab.1/A.20, 5ª.Tab.1/A.21, 5ª.Tab.1/A.22.

Relativamente all'emendamento 5ª.Tab.1/A.23 – per la parte non dichiarata parzialmente inammissibile – il senatore GUBERT tiene a mettere in rilievo come lo Stato, in maniera del tutto contraddittoria, dichiara di voler venire incontro alle esigenze di finanziamento degli artigiani, incentivando le innovazioni tecnologiche e, dall'altro, proceda indiscriminatamente a tagli nello stesso settore.

Posto in votazione, l'emendamento è respinto con il parere contrario del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO e del RELATORE.

Sono respinti con separate votazioni, con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO gli emendamenti 5ª.Tab.1/A.24, 5ª.Tab.1/A.25 e 5ª.Tab.1/A.30 (per la parte non di-

chiarata parzialmente inammissibile), 5ª.Tab.1/A.34, 5ª.Tab.1/A.38, 5ª.Tab.1/A.39, 5ª.Tab.1/A.41, 5ª.Tab.1/A.46, 5ª.Tab.1/A.47, 5ª.Tab.1/A.51, 5ª.Tab.1/A.52, 5ª.Tab.1/A.58, 5ª.Tab.1/A.59, 5ª.Tab.1/A.60, 5ª.Tab.1/A.61, 5ª.Tab.1/A.62, 5ª.Tab.1/A.63, 5ª.Tab.1/A.64, 5ª.Tab.1/A.65, 5ª.Tab.1/A.66, 5ª.Tab.1/A.72 – per la parte non dichiarata parzialmente inammissibile –, 5ª.Tab.1/A.73, 5ª.Tab.1/A.74, 5ª.Tab.1/A.75, 5ª.Tab.1/A.76, 5ª.Tab.1/A.77, 5ª.Tab.1/A.78, 5ª.Tab.1/A.79, 5ª.Tab.1/A.80, 5ª.Tab.1/A.81, 5ª.Tab.1/A.82, 5ª.Tab.1/A.83, 5ª.Tab.1/A.84, 5ª.Tab.1/A.85, 5ª.Tab.1/A.86, 5ª.Tab.1/A.87, 5ª.Tab.1/A.89, 5ª.Tab.1/A.90, 5ª.Tab.1/A.91, 5ª.Tab.1/A.92, 5ª.Tab.1/A.93, 5ª.Tab.1/A.94, 5ª.Tab.1/A.95.

In sede di esame dell'emendamento 5ª.Tab.1/A.96, il senatore AMORENA invita la Commissione a non voler respingere l'emendamento, il quale non raggiunge il miliardo e sottrae una cifra irrisoria alla dotazione per Roma capitale prefiggendosi, peraltro, l'obiettivo di erogare fondi alle istituzioni universitarie che si occupano di ricerca scientifica nel settore della veterinaria e che hanno un estremo bisogno di fondi.

Segue un breve dibattito sull'ordine dei lavori cui partecipano il presidente COVIELLO e i senatori VEGAS e GUBERT.

Con il parere contrario del relatore FERRANTE e del sottosegretario CAVAZZUTI l'emendamento è poi respinto dalla Commissione.

L'emendamento 5ª.Tab.1/A.97 è respinto dalla Commissione, contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dà conto dell'emendamento 5ª.Tab.2.2 chiarendo che esso è finalizzato alla copertura della fiscalizzazione degli oneri sociali nel meridione e dando partitamente conto della sua copertura la quale, per il 1998 è coperta con una minore uscita di cassa, secondo quanto chiarito nell'emendamento stesso per un totale di riduzione pari a 1.250 miliardi, mentre per gli anni 1999 e 2000 la copertura è assicurata con tagli alle tabelle A e B, pari per il 1999 a circa 900 miliardi.

Esprime parere favorevole il relatore FERRANTE.

Il senatore VEGAS richiama l'attenzione del Governo sugli emendamenti presentati nella stessa materia dal Gruppo di Forza Italia il quale ne ha, peraltro, previsto una diversa copertura che insiste sul disegno di legge finanziaria. In caso di approvazione dell'emendamento in esame, non vorrebbe che la Commissione procedesse ad una dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti dal suo Gruppo presentati, ma ad una diversa soluzione che egli possa ritenere proceduralmente accettabile. Esprime, altresì, perplessità

circa l'onere finanziario previsto per l'anno 1998 che non gli appare realistico nella somma proposta dal Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che la fiscalizzazione degli oneri sociali è stata portata dal 6 al 4 per cento e conseguentemente la cifra di 1.250 miliardi appare congrua.

Il sottosegretario MACCIOTTA aggiunge che, essendo i tagli previsti per il 1998 solo di cassa e non di competenza la dotazione potrà essere eventualmente aumentata qualora la copertura non si rivelasse capiente.

Il senatore GUBERT condivide l'obiettivo che il Governo si prefigge con l'emendamento in discussione ma esprime forte perplessità in merito alla reale effettività dei tagli compiuti. Lamenta che all'opposizione non sia consentito apportare ritocchi alle somme che è poi la stessa maggioranza ad intaccare.

Il presidente COVIELLO ritiene di poter rilevare una certa convergenza fra la maggioranza e l'opposizione sull'emendamento in esame, avuto riguardo al dibattito svoltosi sul provvedimento collegato alla manovra di bilancio.

Dopo che il senatore MORO ha dichiarato che il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente non si riconosce in tale convergenza, il senatore AMORENA rileva contraddittorietà nel comportamento della maggioranza la quale decurta il bilancio delle Ferrovie dello Stato dopo averlo appena rifinanziato e sottolinea il formalismo delle operazioni compiute dal Governo il quale - a suo avviso - procede a tagli di spesa meramente virtuali.

A nome del Gruppo Forza Italia, il senatore MUNGARI preannunzia il voto favorevole sull'emendamento.

Il senatore MEDURI lamenta che siano stati effettuati tagli anche al finanziamento delle ferrovie calabresi.

Il sottosegretario MACCIOTTA ricorda che vi è, altresì, l'esigenza di rispettare le disposizioni della Comunità europea in argomento ed evitare così una nuova procedura di infrazione.

Il senatore MORO esprime nuovamente preoccupazione per l'uso che il Governo farà - a suo giudizio - delle plusvalenze dei fondi che asserisce di aver tagliato.

Posto ai voti l'emendamento 5ª.Tab.2.2 è poi approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 5ª.Tab.2.1 che viene respinto dalla Commissione con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Sull'emendamento 5ª.Tab.2.3, il relatore FERRANTE si rimette alla Commissione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI si dichiara a favore, poichè esso prevede solo compensazioni fra diverse unità previsionali di base.

Il senatore GUBERT vorrebbe sapere se nell'ambito del finanziamento previsto dall'emendamento rientrano anche gli incentivi ai cosiddetti pentiti.

Il presidente COVIELLO chiarisce che tali finanziamenti si trovano sullo stato di previsione del Ministero dell'interno.

Intervenendo per dichiarazione di voto, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI preannunzia che si esprimerà a favore dell'emendamento che ritiene di particolare importanza.

L'emendamento è, poi, accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 5ª.Tab.6.1.

Il RELATORE si rimette alla valutazione che il Governo vorrà fornire al riguardo.

Il senatore GUBERT mette in risalto come i tagli agli uffici di rappresentanza all'estero del nostro Paese abbiano creato non poche difficoltà al lavoro di raccordo con la comunità internazionale evidenziando come – in particolare – molti consoli onorari non siano più in grado di svolgere la propria attività.

Il presidente COVIELLO ricorda che l'emendamento è stato già approvato dalla Commissione affari esteri.

Il sottosegretario GIARDA è contrario poichè il Governo non è in possesso di sufficienti elementi per prendere posizioni al riguardo.

Il senatore AMORENA lamenta che la promozione delle relazioni culturali all'estero sia stata finanziata a scapito delle istituzioni scolastiche e culturali.

Il presidente COVIELLO chiarisce, quindi, che l'aumento proposto nell'emendamento è finalizzato appunto a valorizzare gli uffici che svolgono promozione delle relazioni culturali all'estero.

L'emendamento è, quindi, accolto dalla Commissione.

Con separate votazioni la Commissione respinge, quindi, gli emendamenti 5ª.Tab.6.2 e 5ª.Tab.6.3.

Dopo che il RELATORE, ha preannunciato al riguardo il proprio parere contrario e dopo che il medesimo avviso contrario ha espresso il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti da 5ª.Tab.6.4 a 5ª.Tab.6.28.

Il relatore FERRANTE esprime parere contrario su tutti i successivi emendamenti alla tabella 6.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il relatore.

Il presidente COVIELLO pone ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5ª.Tab.6.29 a 5ª.Tab.6.121, che risultano tutti respinti.

Si passa agli emendamenti alla tabella 7.

Il sottosegretario SOLIANI illustra il subemendamento 7ª.Tab.7.32/1, volto a modificare un emendamento allo stato di previsione della Pubblica istruzione approvato dalla Commissione di merito. Si tratta di una redistribuzione dei finanziamenti tra le varie unità previsionali, che consentirebbe di destinare fondi aggiuntivi per 32 miliardi agli uffici periferici al fine di incrementare le attività di formazione e di aggiornamento del personale. Il subemendamento compensa quest'incremento - e altri più contenuti aumenti delle unità previsionali riguardanti il personale e l'ufficio studi - riducendo gli stanziamenti per le strutture scolastiche, in particolare per le scuole elementari e medie.

Il relatore FERRANTE esprime parere favorevole.

Il senatore GUBERT trova singolare che il Ministero voglia spendere di più per il personale e di meno per le strutture scolastiche, contraddicendo gli indirizzi generali della manovra finanziaria. Inoltre non è affatto vero che si voglia favorire il decentramento, perchè il Governo propone di aumentare i fondi per gli uffici centrali a scapito delle scuole.

Il senatore AMORENA si oppone fermamente a ogni incremento dei fondi per gli uffici centrali, in una situazione in cui lo Stato è costretto, soprattutto nelle regioni meridionali, ad affittare i locali scolastici in edifici privati.

Il senatore VEGAS dichiara che voterà contro la proposta del Governo, che contraddice la legge recentemente approvata sulle autonomie scolastiche, sottrae fondi alle scuole e prevede invece generosi aumenti delle voci di bilancio riguardanti la burocrazia.

Il senatore TAROLLI sottolinea la necessità di un' inversione di rotta per garantire fondi adeguati all'autonomia scolastica. Anzichè sottrarre fondi alle scuole per destinarli agli uffici centrali, il Governo dovrebbe convincersi che l'attività della Pubblica istruzione va decentrata a livello regionale.

Il senatore MEDURI dichiara che anche il Gruppo di A.N. voterà contro la proposta del Governo, che considera un grave attacco alla scuola. Il raffronto tra il subemendamento in esame e l'emendamento alla Tabella 7 approvato dalla Commissione evidenzia una totale contraddizione tra il Governo e la sua maggioranza. Se poi si considera che i senatori di Rifondazione comunista, con un loro emendamento, propongono di incrementare i fondi per la scuola materna di 20 miliardi, è evidente che la maggioranza procede in ordine sparso.

Il sottosegretario CAVAZZUTI dichiara che il Governo è disponibile a ritirare il subemendamento – anche in considerazione del fatto che è già stato approvato l'emendamento 24.1 – e auspica che la 7^a Commissione ritiri l'emendamento Tab.7.32.

Dopo brevi interventi del senatore TONIOLLI, che ritiene impossibile in questa sede un così approfondito esame della Tabella 7, e della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI – che prende atto del ritiro del subemendamento – il presidente COVIELLO rileva che, in assenza dei senatori della 7^a Commissione, appare opportuna una bocciatura tecnica dell'emendamento Tab.7.32 che ne consenta eventualmente la ripresentazione in Assemblea.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore, l'emendamento 7^a.Tab.7.32 risulta respinto.

Il relatore FERRANTE esprime poi parere favorevole sull'emendamento 7^a.Tab.7.33.

Il senatore GUBERT si dichiara contrario all'emendamento in esame, che si presta alle stesse critiche già rivolte al precedente emendamento e, per di più, rappresenta una manovra di cassa poco convincente.

Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato.

Il relatore FERRANTE si rimette al Governo per i restanti emendamenti alla Tabella 7, tenendo conto della precedente dichiarazione del sottosegretario Cavazzuti relativa all'emendamento Tab.7.4.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone che siano accantonati tutti gli emendamenti alla Tabella 7.

Concorda la Commissione. Si passa agli emendamenti relativi alla Tabella 8.

Il relatore FERRANTE, nell'esprimere parere contrario a tutti gli emendamenti alla Tabella 8, chiede al rappresentante del Governo quale stanziamento sia previsto per il 1998 dalla legge recentemente approvata che reca indennizzi alle vittime dei trattamenti da emoderivati.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che per il 1998 il bilancio a legislazione vigente prevede uno stanziamento di 109 miliardi. Dichiarata poi che il Governo è contrario a tutti gli emendamenti alla tabella 8.

Con distinte votazioni la Commissione respinge tutti gli emendamenti da 5ª.Tab.8.1 a 5ª.Tab.8.39. Si passa agli emendamenti relativi alla Tabella 9.

Il RELATORE e il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con separate votazioni sono respinti tutti gli emendamenti alla Tabella 9.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,55.

Si passa agli emendamenti alla Tabella 10.

Il senatore MORO rinuncia ad illustrare tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo della Lega Nord e sottolinea la particolare importanza dell'emendamento 5ª.Tab.10.116, che è volto a incrementare di 4 miliardi lo stanziamento per gli aeroporti civili.

Il relatore FERRANTE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti alla Tabella 10, ad eccezione dell'emendamento 5ª.Tab.10.116 e 5ª.Tab.10.127, per i quali si rimette al Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5ª.Tab.10.116, a condizione che l'importo di entrambe le variazioni sia ridotto a 2 miliardi.

Si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 5ª.Tab.10.127.

Il senatore MORO, anche a nome degli altri proponenti, accetta la modifica suggerita dal rappresentante del Governo.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 5ª.Tab.10.1 a 5ª.Tab.10.115.

È poi approvato l'emendamento 5ª.Tab.10.116, con la modifica accettata dai proponenti.

Sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti da 5ª.Tab.10.117 a 5ª.Tab.10.126.

È approvato l'emendamento 5ª.Tab.10.127. Sono poi respinti gli emendamenti da 5ª.Tab.10.128 a 5ª.Tab.10.135.

Si passa alla tabella 12.

In merito all'emendamento 5ª.Tab.12.2, il RELATORE si esprime in senso contrario, rilevando che l'unità previsionale di base 8.1.2.1, in-

titolata all'obiezione di coscienza, risulta già adeguatamente finanziata e non è, pertanto, necessario aumentarne la dotazione.

Dopo che anche il sottosegretario CAVAZZUTI ha espresso parere contrario l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Sull'emendamento 5ª.Tab.12.3 il relatore FERRANTE motiva il proprio parere contrario, sulla base dell'accordo raggiunto in sede di esame del provvedimento collegato alla manovra finanziaria, relativo all'emendamento del Governo che si preoccupa di intervenire nella stessa materia della ricostruzione delle zone terremotate delle Marche e dell'Umbria: invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento. Dopo che il sottosegretario CAVAZZUTI si è unito alla richiesta del relatore il senatore MARINO ritira l'emendamento.

Con il parere contrario del sottosegretario CAVAZZUTI e del RELATORE la Commissione respinge quindi gli emendamenti 5ª.Tab.12.5 e 5ª.Tab.12.6.

In sede di esame dell'emendamento 5ª.Tab.12.7 il RELATORE osserva che esso si propone di finalizzare per intero all'edilizia scolastica pubblica le riduzioni da esso previste al Ministero della difesa e si rimette, pertanto, alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario BRUTTI chiarisce che la somma che l'emendamento in questione intende sottrarre allo stato di previsione del Dicastero riguarda il settore dell'ammodernamento della difesa: si tratta di un versante nel quale non è assolutamente possibile ridurre gli stanziamenti e si dichiara conseguentemente contrario.

Il senatore MARINO tiene a sottolineare, riferendosi anche all'emendamento di cui è firmatario 5ª.Tab.7.2, precedentemente accantonato, che le proposte emendative del Gruppo di Rifondazione Comunista-Progressisti assumono una valenza particolarmente incisiva rispetto ad un progetto di stato sociale sul quale avrebbe voluto una maggiore disponibilità del Governo. Posto in votazione, l'emendamento 5ª.Tab.12.7 è respinto dalla Commissione.

Contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 5ª.Tab.12.8 e 5ª.Tab.12.10.

Si passa alla tabella 16.

Contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO, è posto in votazione e respinto l'emendamento 5ª.Tab.16.1.

Si passa alla tabella 19.

In sede d'esame dell'emendamento 5ª.Tab.19.1, il senatore LORENZI sottolinea che esso intende, come gli altri presentati dalla sua parte politica, lanciare un segnale a favore della ricerca scientifica e perchè non vengano aumentati stanziamenti a favore del Ministero dell'ambiente che ne accentuino un uso che - egli rileva - appare per molti versi strumentale.

Il relatore FERRANTE non condivide l'emendamento, osservando che la forma di copertura prescelta, attiene a spese di funzionamento del Ministero.

Il senatore GUBERT preannuncia sull'emendamento il proprio voto di astensione.

Il senatore MEDURI, a nome del Gruppo di Alleanza nazionale, voterà a favore dell'emendamento, condividendo le valutazioni del Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente aggiungendo altresì che - a suo avviso - questo Ministero svolge un ruolo frenante nei confronti della compagine governativa che, per quanto riguarda particolarmente la questione della costruzione del ponte sullo stretto di Messina, è invece largamente favorevole.

Il senatore IULIANO dichiara, invece, che voterà contro l'emendamento in esame poichè valuta che il ruolo istituzionale del Ministero dell'ambiente è centrale, anche nella prospettiva di un corretto adempimento da parte dell'Italia degli obblighi che al nostro Paese incombono ai sensi delle norme comunitarie.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime, infine, parere contrario sull'emendamento anche per mancanza della capienza finanziaria dell'unità previsionale interessata.

Posto in votazione, l'emendamento non è approvato dalla Commissione.

Contrari il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO sono posti in votazione e respinti gli emendamenti 5ª.Tab.19.4, 5ª.Tab.19.7, 5ª.Tab.19.10, 5ª.Tab.19.13, 5ª.Tab.19.16, 5ª.Tab.19.19, 5ª.Tab.19.22, 5ª.Tab.19.25, 5ª.Tab.19.28, 5ª.Tab.19.31, 5ª.Tab.19.34, 5ª.Tab.19.37, 5ª.Tab.19.40, 5ª.Tab.19.43, 5ª.Tab.19.46, 5ª.Tab.19.49, 5ª.Tab.19.52, 5ª.Tab.19.55, 5ª.Tab.19.58, nonchè da 5ª.Tab.19.61 a 5ª.Tab.19.80, nonchè dal 5ª.Tab.19.101 a 5ª.Tab.19.140.

Si passa all'esame della tabella 20.

Sull'emendamento 7ª.Tab.20.1 il RELATORE si rimette al Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario considerando che dall'emendamento risulterebbe diminuita di 15 miliardi la do-

tazione relativa al finanziamento ordinario delle Università statali a favore di un corrispondente aumento della dotazione del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica.

Dopo che i senatori GUBERT, MORO e LORENZI hanno annunciato a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza il proprio voto contrario, l'emendamento è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 5ª.Tab.20.1.

Il sottosegretario CAVAZZUTI e il relatore FERRANTE si esprimono in senso contrario.

Il senatore GUBERT sottolinea che l'emendamento, di cui egli è primo firmatario, è volto a aumentare lo stanziamento a favore delle università non statali nella prospettiva complessiva di favorire il massimo della libertà educativa.

Preannunzia il proprio voto favorevole il senatore LORENZI il quale aggiunge che la proposta emendativa in discussione andrebbe ad incidere su un settore che – come quello delle università non statali – si segnala per la sua capacità di autofinanziamento, laddove le università statali si avvantaggiano dei contributi pubblici senza sviluppare la medesima capacità di autonomia finanziaria.

Anche il senatore MEDURI dichiara che voterà per l'emendamento.

Posto in votazione, l'emendamento risulta respinto.

Il presidente COVIELLO, avverte che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

preso atto di quanto previsto dal disegno di legge del bilancio ed in particolare quanto previsto nella tabella 17 per il Servizio sanitario nazionale;

considerato che appaiono eccessive le cifre imputate alle spese per il funzionamento del Ministero, per il personale amministrativo e per quanto attiene i convenzionati del Servizio sanitario nazionale, auspica una variazione delle cifre stesse in modo da consentire il loro indirizzo verso campi particolarmente bisognosi di urgenti investimenti,

impegna quindi il Governo:

ad aumentare di importo pari a quanto ottenuto dai precedenti capitoli indicati, gli impegni previsti per la prevenzione della cecità e della riabilitazione visiva, per la ricerca scientifica sia riguardo al personale sia riguardo ai mezzi da impiegare ed infine per una migliore efficienza del servizio ispettivo».

0/2739/1/5ª TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, MONTELEONE, NAPOLI Roberto, RONCONI, CASTELLANI Carla, CAMPUS

L'ordine del giorno è dichiarato dal Presidente inammissibile.

Si riprende l'esame degli emendamenti 5ª.Tab.7.2, 5ª.Tab.7.3, 5ª.Tab.7.4, 5ª.Tab.7.5, 5ª.Tab.7.6, 5ª.Tab.7.7 e 5ª.Tab.7.8, precedentemente accantonati.

Il presidente COVIELLO avverte che il Ministro della pubblica istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica ha preannunciato il proprio intervento. Propone, pertanto, una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, viene ripresa alle ore 20.

Il ministro BERLINGUER illustra alla Commissione l'emendamento 5ª.Tab.7.4 (nuovo testo), che è stato da lui presentato a seguito delle sollecitazioni rivolte al Governo da una parte della maggioranza. Sottolinea tuttavia come l'emendamento in questione rappresenti un aspetto circoscritto e non di principio di tematiche complessive assai più vaste e che il Senato dovrà discutere in altra sede. Più precisamente, il Ministro si riferisce al disegno di legge già presentato dal Governo (atto senato 2741) e con il quale il Governo intende affrontare complessivamente tutte le questioni, anche di livello costituzionale, sottese al problema della formazione scolastica, ivi compresa quella che si svolge nella scuola non statale. L'emendamento riformulato si limita, pertanto, a rifinanziare per un totale di 110 miliardi il settore non statale della scuola materna, dell'istruzione elementare e dell'istruzione media, senza proporre interventi di struttura per i quali – egli ribadisce – la sede deputata è il disegno di legge già presentato dal Governo. In particolare il ministro Berlinguer mette in evidenza come la scuola materna nella unità previsionale di base 10.1.2.1, ha ottenuto un incremento comparativamente maggiore.

Prende la parola il sottosegretario GIARDA, il quale espone dettagliatamente le modalità di copertura dell'emendamento nel testo riformulato.

Il senatore GUBERT dà un giudizio prevalentemente positivo della proposta emendativa riformulata dal Governo, pur non nascondendo alcune non irrilevanti riserve. In particolare, dopo aver ricordato che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha espresso chiaramente il divieto di discriminazione fra scuole private e scuole statali, mette in luce come lo spostamento di finanziamenti a favore della scuola materna, che in qualche modo penalizza la scuola media, è un'operazione che il Governo – a suo avviso – compie con il chiaro intendimento di avvantaggiare il comparto delle scuole comunali. In tale ottica, lamenta che non sia presa in considerazione una platea più vasta di educatori in un concetto più ampliato di comunità.

Il senatore MARINO chiarisce che la sua parte politica non ha sollecitato il Governo a procedere alla riformulazione testè illustrata dal

ministro Berlinguer, al contrario, esprime l'invito a ritirare l'emendamento. Ricorda che nell'emendamento da lui presentato (5ª.Tab.7.2), il Gruppo della Rifondazione Comunista-Progressisti aveva inteso prendere una posizione emblematica sul grave problema rappresentato dall'effetto falciante che la recente manovra finanziaria ha avuto su molti comparti della scuola pubblica, penalizzando gravemente fasce di lavoratori che hanno dovuto subire tagli ulteriori rispetto a livelli già minimi di retribuzione percepita. Nell'emendamento 5ª.Tab.7.2 – prosegue il senatore Marino – egli aveva inteso segnalare che gli aumenti a favore della scuola potevano essere finanziati intervenendo su un settore, come quello della difesa, il quale ha ricevuto un incremento da 26 mila a 31 mila miliardi, essendo oltretutto impegnato per 16 mila miliardi in un progetto, come quello di Esa 2000, che si inserisce in un quadro politico certamente superato dopo la caduta del muro di Berlino e che, oltre tutto, ha una ricaduta minima in termini occupazionali. Dopo aver ribadito che è stato assai traumatico per la sua parte politica il dover condividere una manovra che ha tagliato 2.561 miliardi alla scuola pubblica e 1.561 miliardi all'Università e alla Ricerca, ricorda che l'emendamento da lui presentato rappresenta, rispetto alle cifre da lui menzionate, una somma di lieve entità e dichiara di essere disposto a ritirare il proprio emendamento se il Governo consentirà a ritirare il suo.

Il senatore VIVIANI è invece convinto che il Governo abbia compiuto uno sforzo positivo, pur esprimendo perplessità circa la distribuzione nei diversi settori della scuola secondo la graduazione dall'emendamento stesso effettuata. In particolare per quanto riguarda l'istruzione media, che riceve l'incremento di spesa minore, ritiene che in questo segmento si sarebbe dovuto affrontare i punti critici del sistema di formazione, corresponsabilizzando anche altri soggetti sociali.

Il senatore LORENZI esprime apprezzamento per la serietà e la profondità delle considerazioni espresse dal senatore Marino. Tuttavia, dopo aver ricordato che la propria parte politica ha una impostazione di massima apertura nei confronti delle scuole private, ricorda che fra i principi ispiratori della politica che la Lega-Nord per la Padania indipendente intende perseguire nel settore dell'educazione e della formazione vi è – in particolare – il criterio del percorso di formazione attraverso il sistema del *bonus* da spendere lungo il percorso formativo.

Conclude preannunciando la propria approvazione, anche se condizionata e critica sull'emendamento.

Il senatore TONIOLLI esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo, il quale ha riconosciuto che la scuola non statale non deve essere soltanto riconosciuta ma anche sovvenzionata.

Il senatore VEGAS preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia anche se non manca di esprimere alcune perplessità. Gli sembra, infatti, che la parte della copertura effettuata diminuendo le spese del Ministero della difesa potrebbe anche rappresentare una scelta non

pienamente condivisibile, qualora si consideri che spesso gli stanziamenti in questo settore penalizzano tale comparto. Ritiene, altresì che occorrerebbe avere la certezza della effettiva destinazione dei nuovi finanziamenti al settore dell'educazione rispetto agli scopi cui il Governo li assegna. Dopo aver dichiarato apprezzamento per l'intendimento del Governo di portare a termine un intervento complessivo sul settore della formazione, con un provvedimento *ad hoc*, ricorda che, comunque, il Polo delle Libertà presenterà altri emendamenti al disegno di legge finanziaria al fine di raggiungere quegli obiettivi di ristrutturazione del sistema formativo che sono necessari per il futuro dei giovani e che rappresentano uno dei punti nodali del programma del Polo delle Libertà.

Il senatore MEDURI voterà a favore dell'emendamento, cui attribuisce un risultato importante nella misura in cui esso rappresenta una significativa inversione di tendenza rispetto a uno strisciante fenomeno di statalismo che si andava annunciando.

Conclude ricordando che nel settore della difesa occorre con cautela procedere a tagli poichè entrano in gioco anche questioni di sicurezza del personale che deve svolgere le proprie funzioni su mezzi spesso obsoleti.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, a nome del Gruppo di Rinnovo italiano, preannuncia il voto favorevole, dopo aver ricordato che le questioni di parità sottese all'emendamento del Governo avevano trovato eco nel programma della sua parte politica. Conclude dicendosi convinta che sarebbe stato comunque più opportuno procedere prima ad un riassetto complessivo del sistema di formazione secondo criteri di parità.

Il senatore RIPAMONTI, pur apprezzando l'iniziativa del Governo e il tipo di copertura finanziaria prevista per l'emendamento, rileva con rammarico che non tutte le componenti della maggioranza voteranno a favore del testo proposto. Pertanto, pur considerando il nuovo testo dell'emendamento 5ª.Tab.7.4 un passo in avanti rispetto alla precedente formulazione, i senatori verdi non parteciperanno al voto.

Il senatore MORANDO, rilevato che la proposta del Governo rappresenta un punto di equilibrio tra gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche, prende atto con rammarico della decisione annunciata dal senatore Marino, che appare in contrasto con l'impostazione politica che ha consentito la soluzione della crisi di Governo. Infatti, se si ritiene che all'interno della maggioranza sia necessario trovare soluzioni di compromesso sui punti controversi, ciò deve valere anche per Rifondazione comunista, che non può non riconoscere le ragioni degli altri. Pertanto invita il senatore Marino a riconsiderare la sua posizione in vista dell'esame del bilancio in Assemblea, poichè una divaricazione sulla questione delle scuole private rappresenta indubbiamente una incrinatura della maggioranza.

Il senatore GIARETTA ritira l'emendamento 5ª.Tab.7.5 e annunzia che il Gruppo popolare voterà a favore del testo proposto dal Governo, pur con qualche rammarico per l'esiguità dei fondi stanziati per la scuola media non statale. Prevalgono comunque le ragioni di soddisfazione per l'equilibrio complessivo che è stato raggiunto, tanto più che i popolari in tutta la discussione del bilancio si sono fatti carico dei problemi dell'intero comparto scolastico, non limitandosi certo a proporre un mero incremento dei fondi per le scuole non statali.

Il senatore TAROLLI annunzia il voto favorevole del Gruppo del CCD, che considera il nuovo testo del Governo un passo nella direzione giusta: non si può certo dire che con esso si risolvono tutti i problemi della scuola non statale, ma senz'altro si va nella direzione di una maggiore modernità del sistema scolastico e ci si avvicina ad assetti europei.

Il ministro BERLINGUER fa presente che il Governo mantiene l'emendamento 5ª.Tab.7.4, nel nuovo testo presentato, e precisa che è già iscritto all'ordine del giorno della 7ª Commissione del Senato il disegno di legge governativo volto a disciplinare in maniera organica la parità scolastica.

In generale, è veramente fuorviante parlare solo dei presunti tagli che il Governo starebbe effettuando, quando le riduzioni delle classi sono legate alla diminuzione della popolazione scolastica e, per di più, il Governo ha inserito nel collegato una norma che a partire dal 1999 destina alla scuola la metà dei risparmi realizzati con la razionalizzazione del settore.

Il relatore FERRANTE, pur rammaricandosi per il diverso atteggiamento assunto da una componente della maggioranza, esprime parere favorevole sul nuovo testo dell'emendamento 5ª.Tab.7.4, riconoscendo che il Governo ha saputo individuare una soluzione equilibrata.

Il senatore MARINO insiste perchè sia messo in votazione l'emendamento da lui presentato.

Posto ai voti, l'emendamento 5ª.Tab.7.2 risulta respinto.

È poi approvato l'emendamento 5ª.Tab.7.4 nel testo riformulato dal Governo. Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Tab.7.3, Tab.7.6, Tab.7.7 e Tab.7.8.

Il presidente COVIELLO avverte che nella seduta notturna, già convocata per le ore 21, i lavori della Commissione proseguiranno con l'esame del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle ore 20,45.

90ª Seduta (notturna)*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Macciotta, per il tesoro Cavazzuti e Giarda e per l'università e la ricerca scientifica Tognon.

La seduta inizia alle ore 21,50.

IN SEDE REFERENTE

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

- **(Tabb. 1 e 1-bis)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1998
- **(Tabb. 4 e 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del bilancio e programmazione economica per l'anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge finanziaria. Fa presente, inoltre, che in seguito allo stralcio del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2793, concernente la riduzione dell'apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato e dei trasferimenti all'ENAS, si intende soppresso il riferimento a tale norma contenuto in calce alle Tabelle C ed E, che riconducono al disegno di legge collegato le corrispondenti variazioni.

Dichiara quindi inammissibili i seguenti emendamenti: 1.19 (per la parte eccedente 10 miliardi), 1.22 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.23 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.25 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.27 (per la parte eccedente 10 miliardi), 1.21 (per la parte eccedente 5 miliardi), 1.26 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.24 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.20 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.11 (per la parte eccedente 90 miliardi), 1.18 (per la parte eccedente 10 miliardi nel 1998), 2.Tab.A.47 (per la parte eccedente 300 miliardi), 2.Tab.A.48 (per la parte eccedente 300 miliardi), 2.Tab.A.54 (per la parte eccedente 74 miliardi e 340 milioni per il 1998, 150 miliardi e 340 milioni per il 1999, 100 miliardi e 340 milioni per il 2000), 2.Tab.B.64 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.65 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.60 (limitatamente agli anni 1999 e 2000),

2.Tab.B.59 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.210, 2.Tab.C.2 (per la parte eccedente 250 miliardi), 2.Tab.C.10, 2.Tab.C.13 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.32 (per la parte eccedente 20 miliardi), 2.Tab.C.33, 2.Tab.C.36, 2.Tab.C.39, 2.Tab.C.44 (per la parte eccedente 5 miliardi), 2.Tab.C.54, 2.Tab.C.55, 2.Tab.C.60, 2.Tab.D.1, 2.Tab.D.2, 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.6, 2.Tab.F.1, 2.Tab.F.8, 2.2, 2.3 e 2.4.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1.

L'emendamento 1.16 risulta precluso per effetto di emendamenti accolti nell'esame del disegno di legge n. 2793.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti limitatamente alla parte ammissibile, e respinti gli emendamenti 1.19, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.21, 1.26, 1.24 e 1.20.

Il relatore GIARETTA fa proprio e ritira l'emendamento 1.11 per la parte ammissibile. Propone quindi una riformulazione dell'emendamento 1.18, riducendo le variazioni proposte per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a lire 3 miliardi.

Il senatore VEGAS accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Il senatore MARINO, nel dichiarare voto favorevole sull'emendamento 1.18, fa presente che sarebbe stato preferibile prevedere una finalizzazione a carattere generale, relativa a tutto il territorio nazionale.

Anche il senatore LORENZI dichiara il proprio voto favorevole.

L'emendamento 1.18, nel testo modificato, viene quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.29, 1.9 e 1.30.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 1.8.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2.

Il senatore MORO ritira l'emendamento 1.5.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.28.

L'emendamento 1.7 viene quindi ritirato.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella A.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.A.100.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori AMORENA, VEGAS e MEDURI, l'emendamento 2.Tab.A.100 viene posto ai voti ed accolto.

Il senatore VEGAS illustra l'emendamento 2.Tab.A.62, finalizzato a ridurre la pressione fiscale per le famiglie meno agiate.

Su tale emendamento esprimono parere contrario il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 2.Tab.A.62 viene posto ai voti ed è respinto.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.Tab.A.64, 2.Tab.A.66, 2.Tab.A.68, 2.Tab.A.69, 2.Tab.A.67, 2.Tab.A.63 e 2.Tab.A.61.

Il relatore GIARETTA illustra l'emendamento 2.Tab.A.80 (nuovo testo), che sostituisce l'emendamento 2.Tab.A.80, sottolineando che esso è finalizzato a rimodulare diversi stanziamenti di cui alle Tabelle A, C e D, recependo il contenuto di numerose proposte emendative presentate dai vari Gruppi.

Il senatore VEGAS dichiara il proprio voto favorevole, pur evidenziando l'insufficienza delle risorse stanziare rispetto alle esigenze dei diversi settori interessati.

Il senatore GUBERT, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, sottolinea la scarsa attenzione del Governo per i problemi del settore agricolo.

Il senatore TAROLLI, pur apprezzando lo spirito dell'emendamento proposto dal relatore, ritiene che le misure proposte non siano sufficienti.

Il senatore MANTICA annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza nazionale.

Il senatore TIRELLI dichiara voto contrario a nome del Gruppo Lega Nord.

Il sottosegretario CAVAZZUTI propone una riformulazione dell'emendamento, sopprimendo l'incremento di lire 50 miliardi per cia-

scuno degli anni 1999 e 2000 relativo al Fondo di solidarietà nazionale e conseguentemente le riduzioni previste in Tabella B con riferimento alla rubrica del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il relatore GIARETTA riformula conseguentemente l'emendamento 2.Tab.A.80 (nuovo testo), che viene posto ai voti nel testo modificato ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.12.

Il senatore TAROLLI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.Tab.A.2, sul quale il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI esprimono parere contrario.

L'emendamento 2.Tab.A.2 viene quindi ritirato dal senatore VEGAS.

Il relatore GIARETTA invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.Tab.A.11, sul quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Tale emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Su invito del relatore GIARETTA, il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.Tab.A.3.

Il relatore GIARETTA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.Tab.A.19, a condizione che le variazioni proposte siano ridotte a lire 3 miliardi per il 1998 e a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Il senatore MARINO ribadisce le proprie perplessità su emendamenti quali quello in esame, caratterizzati da finalizzazioni specifiche.

L'emendamento 2.Tab.A.19 viene quindi posto ai voti nel testo modificato ed è respinto.

Su invito del relatore GIARETTA il senatore VEGAS ritira gli emendamenti 2.Tab.A.5 e 2.Tab.A.6. Viene altresì ritirato l'emendamento 2.Tab.A.9.

Il relatore GIARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.Tab.A.57.

Analogo invito rivolge il sottosegretario CAVAZZUTI, sottolineando che con l'emendamento accolto sul disegno di legge di bilancio sono state soddisfatte le esigenze di riduzione dei contributi previdenziali nelle aree depresse.

L'emendamento 2.Tab.A.57 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto ai voti, dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori GUBERT, LORENZI e VEGAS, l'emendamento 2.Tab.A.49, che è respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 2.Tab.A.10 e 2.Tab.A.1.

Sull'emendamento 2.Tab.A.81 il relatore GIARETTA si rimette al Governo e il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Tale emendamento è quindi posto ai voti ed è respinto.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 2.Tab.A.13, finalizzato a risolvere la situazione di precariato degli addetti a lavori socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo.

Su tale emendamento aggiungono la firma i senatori PAGANO, IULIANO e VILLONE.

Il senatore AMORENA sottolinea le conseguenze inaccettabili – sul piano economico e morale – delle misure che si intende proporre.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario MACCIOTTA invitano i proponenti al ritiro.

L'emendamento 2.Tab.A.13 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Su invito del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI il senatore VIVIANI ritira l'emendamento 2.Tab.A.59.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.36.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.43.

Sono quindi respinti con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 2.Tab.A.18, 2.Tab.A.17, 2.Tab.A.16, 2.Tab.A.15 e 2.Tab.A.14.

Il relatore GIARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.Tab.A.44, sul quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento 2.Tab.A.44, che viene posto ai voti e respinto.

Il relatore GIARETTA fa proprio e ritira l'emendamento 2.Tab.A.4.

Su invito del relatore GIARETTA, la senatrice BARBIERI fa propri e ritira gli emendamenti 2.Tab.A.7 e 2.Tab.A.8.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.20.

Sull'emendamento 2.Tab.A.46 il relatore GIARETTA si rimette al Governo ed il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Il senatore MANTICA ritira quindi tale emendamento.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.A.32 e 2.Tab.A.21.

Sull'emendamento 2.Tab.A.25 il relatore GIARETTA si rimette al Governo ed il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario.

L'emendamento 2.Tab.A.25 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Sugli emendamenti 2.Tab.A.65 e 2.Tab.A.26 il relatore GIARETTA si rimette al Governo ed il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario. Tali emendamenti sono quindi posti separatamente ai voti e respinti.

Il relatore GIARETTA invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.Tab.A.45.

Il senatore VEGAS insiste per la votazione dell'emendamento 2.Tab.A.45, che è respinto dalla Commissione.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.A.37, 2.Tab.A.22 e 2.Tab.A.28.

Il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 2.Tab.A.29, 2.Tab.A.33, 2.Tab.A.27 e 2.Tab.A.30.

Con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono quindi respinti gli emendamenti 2.Tab.A.23 e 2.Tab.A.31.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO è posto ai voti per la parte ammissibile, e respinto l'emendamento 2.Tab.A.47.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.A.39 (nuovo testo), sul quale il relatore GIARETTA esprime parere favorevole. Tale emendamento viene quindi posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.Tab.A.24, 2.Tab.A.48, per la parte ammissibile, 2.Tab.A.50, 2.Tab.A.51, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.53, 2.Tab.A.38 e 2.Tab.A.56.

Su invito del relatore GIARETTA, il senatore SCIVOLETTO ritira gli emendamenti 2.Tab.A.55 e 2.Tab.A.40.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.Tab.A.54, per la parte ammissibile.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori AMORENA e GUBERT viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.41.

Il senatore SCIVOLETTO ritira l'emendamento 2.Tab.A.42.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.60.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.Tab.A.58.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.A.35.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella B.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.B.200, sul quale il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore VEGAS, l'emendamento 2.Tab.B.200 è posto ai voti ed accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.56 e 2.Tab.B.53.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI sono posti ai voti congiuntamente ed accolti gli emendamenti 2.Tab.B.54 e 2.Tab.B.55, di contenuto identico.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.9 e 2.Tab.B.20.

Sull'emendamento 2.Tab.B.6 il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Su richiesta del senatore MEDURI, il sottosegretario MACCIOTTA fornisce alcuni chiarimenti sulle finalizzazioni dell'emendamento.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore TIRELLI e di voto favorevole del senatore MEDURI, l'emendamento 2.Tab.B.6 è posto ai voti ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.57 e 2.Tab.B.58.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore LORENZI e del senatore MANTICA è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.B.7.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.17 e 2.Tab.B.8.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore LORENZI a nome del Gruppo Lega Nord è posto ai voti ed respinto l'emendamento 2.Tab.B.23.

Con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, sono altresì respinti gli emendamenti 2.Tab.B.22, 2.Tab.B.21, 2.Tab.B.64, per la parte ammissibile, 2.Tab.B.65, per la parte ammissibile, e 2.Tab.B.63.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario MACCIOTTA e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.B.61.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.62 e 2.Tab.B.60, per la parte ammissibile.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AMORENA è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.B.59, per la parte ammissibile.

Il senatore RIPAMONTI ritira gli emendamenti 2.Tab.B.5 e 2.Tab.B.4.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.19, 2.Tab.B.18, 2.Tab.B.12, 2.Tab.B.11, 2.Tab.B.10, 2.Tab.B.27 e 2.Tab.B.28.

Su invito del relatore GIARETTA il sottosegretario CAVAZZUTI ritira l'emendamento 2.Tab.B.66.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.Tab.B.13.

Su invito del relatore GIARETTA, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 2.Tab.B.67.

Sull'emendamento 2.Tab.B.1 esprimono parere contrario il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI.

Il senatore LORENZI aggiunge la propria firma all'emendamento, sul quale dichiarano voto favorevole i senatori MANTICA, TIRELLI e MEDURI.

L'emendamento 2.Tab.B.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

Su invito del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 2.Tab.B.68.

Il relatore GIARETTA propone di riformulare l'emendamento 2.Tab.B.2, determinando le variazioni in lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 e in lire 5 miliardi per l'anno 2000.

Il senatore VEGAS fa proprio l'emendamento ed accoglie la riformulazione proposta, sulla quale il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.Tab.B.2 (nuovo testo) è posto ai voti ed è accolto.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI invitano i proponente a ritirare l'emendamento 2.Tab.B.14. Tale emendamento viene quindi posto ai voti ed è respinto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.Tab.B.15.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI viene posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.B.3.

Dopo che il relatore GIARETTA ha invitato i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 2.Tab.B.69, 2.Tab.B.70, 2.Tab.B.16, 2.Tab.B.29, 2.Tab.B.31, 2.Tab.B.32 e 2.Tab.B.33, questi sono posti separatamente in votazione con il parere contrario del sottosegretario CAVAZZUTI e sono respinti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.B.30.

Il presidente COVIELLO avverte che tale emendamento risulta ammissibile fino a concorrenza della quota non vincolata dal fondo negativo.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore GUBERT, l'emendamento 2.Tab.B.30 è posto ai voti ed è accolto.

L'emendamento 2.Tab.B.24 viene quindi ritirato.

Il relatore GIARETTA propone una riformulazione dell'emendamento 2.Tab.B.26, prevedendo che le variazioni proposte siano ridotte a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000.

Il senatore LORENZI accetta la riformulazione proposta.

Il presidente COVIELLO avverte che l'emendamento risulta ammissibile fino a concorrenza della quota non vincolata dal fondo negativo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MEDURI e di voto contrario del senatore TIRELLI l'emendamento 2.Tab.B.26 è posto ai voti nel testo modificato ed accolto.

Viene quindi ritirato l'emendamento 2.Tab.B.25.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo dichiarazioni di voto favorevoli del senatore MARINO sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.71 e 2.Tab.B.190.

È altresì respinto, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 2.Tab.B.35.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.B.34, sul quale il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Il senatore CARPINELLI chiede un chiarimento circa l'entità complessiva delle risorse stanziata a favore delle zone recentemente colpite dagli eventi sismici.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che, oltre alle risorse stanziata con l'emendamento in esame, saranno disponibili circa 1.000 miliardi di lire a valere su finanziamenti europei, cui vanno aggiunti circa 1.800 miliardi di lire, che saranno attinti dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, l'emendamento 2.Tab.B.34 è posto ai voti ed è accolto.

Il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI invitano i proponenti a ritirare gli emendamenti 2.Tab.B.37 e 2.Tab.B.36, che sono posti ai voti separatamente e respinti.

Sono altresì respinti con separate votazioni, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, gli emendamenti 2.Tab.B.180, 2.Tab.B.38, 2.Tab.B.39, 2.Tab.B.40, 2.Tab.B.41, 2.Tab.B.42, 2.Tab.B.43, 2.Tab.B.44, 2.Tab.B.45, 2.Tab.B.46, 2.Tab.B.47 e 2.Tab.B.48.

Su invito del relatore GIARETTA il senatore CARPINELLI ritira l'emendamento 2.Tab.B.49.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.B.52, 2.Tab.B.50 e 2.Tab.B.51.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella C.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.1 e 2.Tab.C.2, per la parte ammissibile.

I senatori TAROLLI, LORENZI e TONIOLLI aggiungono la propria firma all'emendamento 2.Tab.C.3, che viene posto ai voti con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, ed è respinto.

È altresì respinto, con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AMORENA, l'emendamento 2.Tab.C.59.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MORO è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.C.4.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.5, 2.Tab.C.100 e 2.Tab.C.6.

Il senatore MEDURI illustra l'emendamento 2.Tab.C.7, che viene posto ai voti con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI ed è respinto.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.Tab.C.8.

Sull'emendamento 2.Tab.C.9 esprimono parere contrario il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore AMORENA, il senatore MANTICA aggiunge la propria firma all'emendamento 2.Tab.C.9, che viene posto ai voti e respinto.

Sono altresì respinti, con separate votazioni, previo parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI gli emendamenti 2.Tab.C.11, 2.Tab.C.12, 2.Tab.C.13, per la parte ammissibile e 2.Tab.C.14.

Il relatore GIARETTA invita i proponenti a ritirare l'emendamento 2.Tab.C.15, che viene posto ai voti con il parere contrario del sottosegretario CAVAZZUTI ed è respinto.

Su invito del relatore GIARETTA il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.Tab.C.17.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.18, 2.Tab.C.19, 2.Tab.C.20, 2.Tab.C.21, 2.Tab.C.22 e 2.Tab.C.23.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS, è posto ai voti ed è respinto l'emendamento 2.Tab.C.24.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.31, 2.Tab.C.32, per la parte ammissibile, 2.Tab.C.28, 2.Tab.C.29, 2.Tab.C.25, 2.Tab.C.26 e 2.Tab.C.27.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.Tab.C.30.

Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.Tab.C.34 e 2.Tab.C.35.

Con il parere favorevole del relatore GIARETTA la Commissione accoglie l'emendamento 2.Tab.C.38.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone una riformulazione dell'emendamento 2.Tab.C.37, aumentando la variazione proposta a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000, e sopprimendo il riferimento all'unità previsionale di base 7.1.2.1.

L'emendamento così riformulato viene quindi posto ai voti con il parere favorevole del relatore GIARETTA ed è accolto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.43, 2.Tab.C.40, 2.Tab.C.41, 2.Tab.C.42, 2.Tab.C.44, per la parte ammissibile, 2.Tab.C.45, 2.Tab.C.46, 2.Tab.C.47, 2.Tab.C.49, 2.Tab.C.48, 2.Tab.C.50, 2.Tab.C.53, 2.Tab.C.51, 2.Tab.C.52, 2.Tab.C.56, 2.Tab.C.57, 2.Tab.C.58, 2.Tab.C.61, 2.Tab.C.62 e 2.Tab.C.63.

Il senatore RIPAMONTI ritira l'emendamento 2.Tab.C.64.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.C.65 e 2.Tab.C.66.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella D.

Il senatore LORENZI aggiunge la propria firma all'emendamento 2.Tab.D.6, sul quale esprimono parere contrario il relatore GIARETTA ed il sottosegretario CAVAZZUTI. Tale emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.D.8, 2.Tab.D.7, 2.Tab.D.3, 2.Tab.D.4 e 2.Tab.D.5.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT è posto ai voti e respinto l'emendamento 2.Tab.D.10.

È altresì respinto, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, l'emendamento 2.Tab.D.9.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi alla Tabella F.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.Tab.F.7 e 2.Tab.F.4.

Il sottosegretario CAVAZZUTI illustra l'emendamento 2.Tab.F.5, sul quale il relatore GIARETTA esprime parere favorevole.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore MARINO (il quale sottolinea peraltro che l'emendamento utilizza per la copertura risorse destinate alle aree depresse), l'emendamento 2.Tab.F.5 viene accolto dalla Commissione.

È altresì accolto, con il parere favorevole del relatore GIARETTA, l'emendamento 2.Tab.F.2.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Con il parere contrario del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il presidente COVIELLO avverte che si passerà all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Sugli emendamenti 3.1 e 3.2 il relatore GIARETTA si rimette al Governo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI invita i proponenti al ritiro, annunciando altrimenti avviso contrario.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori VIVIANI e GUBERT e contrario del senatore VEGAS, vengono posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.1 e 3.2, di contenuto identico.

Sull'emendamento 3.3 il relatore GIARETTA esprime parere contrario, riservandosi di fornirne una diversa valutazione in Assemblea.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore GUBERT, l'emendamento 3.3 è posto ai voti e respinto.

Il senatore GUBERT illustra gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, che sono posti ai voti separatamente, previ pareri contrari del relatore GIARETTA e del sottosegretario CAVAZZUTI, e risultano respinti.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli ordini del giorno nn. 0/2792/1/5^a, 0/2792/2/5^a, 0/2792/3/5^a, 0/2792/4/5^a, 0/2792/5/5^a, 0/2792/6/5^a, 0/2792/7/5^a, 0/2792/8/5^a e 0/2792/9/5^a.

Dopo dichiarazioni di voto contrario dei senatori VEGAS, GUBERT, MANTICA e MORO, la Commissione conferisce infine mandato ai senatori Ferrante e Giaretta di presentare la Relazione generale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, proponendo all'Assemblea di approvarli, con le modifiche accolte; li autorizza altresì ad operare, ove necessarie, le modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 0,05 del 5 novembre.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2792

«Il Senato,

considerato che:

il turismo in Italia rappresenta una realtà economica tra le più attive e dinamiche con un ruolo strategico fondamentale nella nostra economia, essendo il fatturato del turismo sul P.I.L. del 6,9 per cento mentre l'occupazione diretta nel settore è di 1.504.000 unità, incidendo nell'occupazione diretta ed indiretta sul totale nazionale su misura dell'8,3 per cento con un saldo attivo sulla bilancia turistica nazionale di 23.296 miliardi (dati 1996);

il contributo dello Stato all'Ente di promozione turistica, in questi ultimi anni ha registrato un decremento di oltre il 33 per cento, passando dai 56 miliardi del 1991 ai 36.400 del 1996, il che colloca l'Italia al 28° posto nella graduatoria per le spese turistiche e promozionali dopo tutti i nostri diretti concorrenti (dati dell'Organizzazione mondiale del turismo - OMT) e che i ricavi valutari del turismo estero sono passati dai 22.935 miliardi del 1991 ai 46.250 miliardi del 1996;

per il prossimo esercizio finanziario l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) non avrà fondi sufficienti per una incisiva presenza sui mercati turistici internazionali a sostegno della offerta turistica italiana - Spagna e Francia hanno investito, solo in promozione, nel 1996 rispettivamente 105 e 75 milioni di dollari;

sta assumendo grande importanza lo strumento informatico-telegrafico, anche nel campo del turismo, dove la "globalità" del mercato è già una realtà operativa, e dove è essenziale essere presenti in modo attrezzato, incisivo, con presenze promozionali e pubblicitarie ed offerte adeguate ai diversi mercati, nel momento della formazione della domanda e della richiesta di informazioni mirate a soddisfare le potenziali richieste di turismo sia individuale che organizzato;

la scadenza tecnico-operativa di preparazione al grande evento del giubileo, registrerà sicuramente incrementi significativi di pellegrini provenienti, in particolare, da paesi a prevalente religione cattolica; l'assenza dell'ENIT su mercati che guardano all'Italia non solo per l'immenso patrimonio artistico, paesaggistico, ambientale, ma anche per antichi ed insopprimibili vincoli di sangue, di cultura, fra i quali sicuramente si collocano i paesi latino-americani, con un serbatoio di potenziali turisti di oltre 200 milioni di persone, nonché l'Australia,

impegna il Governo:

a finanziare, con un "contratto di programma", la informatizzazione dell'ENIT, entro il 1998, attraverso l'acquisizione di tutti gli strumenti di *hardware* e di *software* necessari alla costituzione di una Banca dati turistica italiana e la creazione di una rete ENIT in Italia e nel mondo attraverso i propri uffici, attraverso "Internet", in connessione con tutti gli altri soggetti pubblici e privati interessati al turismo;

ad assicurare entro il 1998 la presenza dell'ENIT, con propri uffici, sui mercati di antica tradizione cattolica e di turismo etnico, dove attualmente è assente, con almeno una sede d'area a San Paolo in Brasile, ed uffici satelliti in Argentina e Messico, a Sidney in Australia, in Portogallo, in Irlanda, in Polonia per l'area baltica, nonchè l'apertura di un ufficio d'accoglienza ENIT in tutti gli aeroporti internazionali d'Italia;

a finanziare una campagna promozionale e pubblicitaria di prodotto, con valenza triennale, con un *target* di riferimento orientato al turismo etnico-religioso; dei *repeat travellers*, del turismo compatibile quale il turismo verde, del benessere, lacuale; del turismo enogastronomico, degli affari, congressi e incentivi. La campagna pubblicitaria dovrà tenere in giusto conto l'alleggerimento della pressione ambientale e demografica sulle nostre città d'arte e orientare il turismo verso i piccoli centri, con particolare riferimento al Mezzogiorno d'Italia. La campagna pubblicitaria sarà integrata da un piano editoriale di sostegno alla campagna stessa ed ampio spazio dovranno avere il Mezzogiorno, i piccoli centri, gli itinerari culturali, nonchè da uno studio di fattibilità, per tutti i soggetti pubblici e privati, per l'accesso ai fondi strutturali della Comunità europea nel campo del turismo».

0/2792/1/5ª

DE LUCA Athos

«Il Senato,

considerato che:

è noto a tutti il grave stato di degrado in cui versano le carceri italiane e, all'interno di esse, le pesanti condizioni di vita della popolazione detenuta, del personale di custodia e amministrativo;

i maggiori segnali di allarmi giungono dal crescente numero di suicidi e di casi di autolesionismo che si verificano tra i detenuti;

i reclusi nelle carceri italiane sono aumentati dal 1990 di ben 20 mila unità (49 mila sono oggi i detenuti in Italia); di questi ben 4 mila sono sieropositivi, di cui 74 malati di AIDS e 296 nella fase preliminare della malattia;

dal 15 ottobre scorso oltre mille detenuti nel carcere di Rebibbia a Roma, hanno iniziato uno sciopero della fame coinvolgendo a mano a mano, anche altri penitenziari tra cui quello di Milano, Napoli e Pisa;

da ormai sette anni l'applicazione della "Legge Gozzini" si è via via ridotta, svalutando le rilevanti potenzialità di uno strumento normati-

vo dotato di grande efficacia ai fini della risocializzazione dei detenuti:

l'insufficienza degli interventi nei riguardi dei problemi inerenti la tossicodipendenza, e di tutti i tipi di reato connessi con l'uso e la distribuzione della droga, ha creato una condizione di sovraffollamento all'interno delle carceri e quindi un continuo peggioramento delle condizioni di vita;

i ritardi e le inefficienze nel rapporto tra i detenuti e i giudici di sorveglianza, oggetto di malessere e frustrazione da parte dei reclusi, esigono un urgente riesame della materia ed una eventuale riforma;

esistono in numerosi istituti di pena locali e intere sezioni inutilizzate perchè inagibili e/o fatiscenti;

per i detenuti afflitti da malattie del tutto incompatibili con la permanenza in carcere, come l'AIDS, i tumori, la schizofrenia e la leucemia, l'uscita dal carcere sta diventando un vero e proprio miraggio;

la disinformazione sui vari "pacchetti giustizia", e sulla cosiddetta "legge Simeone" in particolare, hanno contribuito a lasciare i detenuti nell'incertezza e nella continua speranza di un possibile alleggerimento della situazione,

impegna il Governo:

a contribuire al miglioramento delle condizioni di vita, di sicurezza e di lavoro attraverso un processo di umanizzazione delle strutture carcerarie: miglioramento della qualità della vita in carcere valutando le reali possibilità di fruizione degli spazi fisici, individuali e collettivi a disposizione dei detenuti, nonché le condizioni di igiene dei luoghi di detenzione, le particolari tutele necessarie per le detenute-madri e la prole con loro convivente all'interno delle carceri e la possibilità per i detenuti di poter fruire di attività culturali e sportive quali strumenti indispensabili per la loro crescita personale orientata all'integrazione sociale;

a contrastare le ragioni della sempre più diffusa pratica dell'autolesionismo;

ad approvare con carattere di urgenza il protocollo sanitario tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero della sanità per l'assistenza ai detenuti malati;

a migliorare lo stato qualitativo e quantitativo delle dotazioni strumentali esistenti all'interno delle carceri, il livello effettivo di intervento utile del personale medico e paramedico addetto, il livello di attenzione dedicato a particolari patologie, quali l'AIDS e la deficienza immunitaria, rivolgendo particolare attenzione al trattamento intramurale dell'immunodeficienza acquisita, tanto sotto il profilo dell'assistenza medica direttamente assicurata, quanto dal punto di vista del coordinamento con il territorio, attraverso rapporti più stretti con le strutture sanitarie pubbliche;

a intervenire legislativamente per ampliare il ricorso a misure alternative alla detenzione, (come con i disegni di legge presentati alla Camera dei deputati dall'onorevole Simeone e al Senato della Repubblica dall'onorevole Manconi);

a rivedere la disciplina della custodia cautelare nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;

a incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio di edilizia carceraria esistente, al fine di fronteggiare il grave fenomeno del superaffollamento, senza ricorrere alla realizzazione di nuovi e costosi istituti che richiedono lunghi tempi di realizzazione;

a incrementare fortemente le possibilità di sviluppo di opportunità lavorative per i detenuti, siano esse interne od esterne al carcere, al fine di garantire una reale opportunità di risocializzazione,

a promuovere interventi legislativi per la istituzione di un difensore civico dei detenuti quale garante del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione carceraria, nonché dei diritti inviolabili dei detenuti stessi».

0/2792/2/5ª PETTINATO, DE LUCA Athos, MANCONI, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO, BOCO, SEMENZATO, CARELLA, CORTIANA, BORTOLOTTI, LUBRANO DI RICCO

«Il Senato,

nel quadro degli impegni enunciati dal Governo in materia di interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla scelta strategica di dotare le aree meridionali di una rete moderna ed efficace di infrastrutture – viabilità, ferrovie, porti, aeroporti, telecomunicazioni;

considerato il permanere di una contraddizione storica fra qualità e specificità dello sviluppo e della realtà produttiva dell'area iblea (comparti agricoli avanzati, lavorazione marmi, tessuto diffuso di piccole e medie imprese), ricchezza del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico e monumentale (barocco di val di Noto, parco archeologico di Kamarina, parco archeologico di Cava Ispica, architettura *liberty*, riserve naturali e paesaggio rurale, fascia costiera e dune di sabbia) e dotazione quasi inesistente di infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali per la mobilità delle persone e delle merci;

considerato che la provincia di Ragusa con l'installazione dei missili a Comiso e con lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi sulla terraferma e *off-shore* ha dimostrato e dimostra ancora di farsi carico degli interessi vitali della comunità nazionale e di concorrere alla formazione della ricchezza del Paese,

impegna il Governo:

ad operare per il superamento del grave divario esistente in provincia di Ragusa fra realtà produttiva avanzata e rete infrastrutturale arretrata, inserendo l'area iblea tra le priorità nei programmi di investimenti relativi alla viabilità e ai trasporti, con particolare riferimento al raddoppio della strada statale Ragusa-Catania; all'autostrada Siracusa-Ragusa-Gela; all'ammodernamento della strada statale 115; all'elettri-

ficazione e velocizzazione della tratta ferroviaria Siracusa-Ragusa-Gela, all'attivazione del Porto di Pozzallo e al ripristino della struttura aeroportuale all'interno dell'ex base missilistica di Comiso;

ad assumere come obiettivo di grande significato ideale e di alta valenza strategica per il Mezzogiorno e la Sicilia la definizione e la realizzazione di un serio progetto di conversione ad usi civili, produttivi, culturali e scientifici dell'ex base missilistica di Comiso, di intesa con la Regione siciliana e le istituzioni locali e sulla base di uno studio da affidare ad una specifica commissione tecnico-scientifica nominata dal Governo, al fine di trasformare, anche attraverso l'utilizzazione di finanziamenti comunitari, una "cittadella" capace di accogliere cinquemila persone, da anni inutilizzata e abbandonata a se stessa, in un polmone di attività strategiche che sia punto di riferimento per l'Europa e i paesi del Mediterraneo;

a valutare attentamente l'esigenza di inserire la provincia di Ragusa e la Sicilia intera nella individuazione delle "zone franche" oggetto di studio e di iniziativa del Governo, al fine di approntare, secondo l'esperienza positiva fatta dalla Francia in Corsica, uno strumento efficace e moderno di sviluppo economico e di crescita civile».

0/2792/3/5^a SCIVOLETTO, SALVI, OCCHIPINTI, FIGURELLI, LAURICELLA, CORRAO, BARRILE

«Il Senato,

premessi:

che la viabilità nella provincia di Cuneo è fortemente disagiata a causa del reiterato rinvio della costruzione della superstrada-autostrada Asti-Cuneo;

che giacciono in Parlamento numerose iniziative legislative in materia: due progetti di legge alla Camera dei deputati (Atto Camera n. 1156, d'iniziativa dell'onorevole Cavanna e Atto Camera n. 3611, d'iniziativa del Consiglio regionale del Piemonte); un disegno di legge al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 404, d'iniziativa del senatore Zanoletti); un ordine del giorno votato il 25 maggio 1997 alla Camera dei deputati che impegnava il Governo a realizzare la costruzione della predetta superstrada-autostrada;

che in data 22 luglio 1997 al fine di sollecitare l'inizio dei lavori fu presentata al Governo una petizione di 100 senatori;

che nonostante l'impegno del Governo a provvedere alla soluzione del problema a tutt'oggi ancora non è stato fatto nulla,

impegna il Governo:

a finalizzare la somma di lire 200 miliardi per gli anni 1998-1999-2000 prevista alla Tabella B, Ministero dei lavori pubblici, del disegno di legge finanziaria 1998 per la costruzione della superstrada-autostrada Asti-Cuneo».

0/2792/4/5^a

ZANOLETTI

«Il Senato,

premessi che:

il progetto “Alta Velocità” ferroviaria, nella sua concezione originaria, così come asserito dallo stesso Ministro dei trasporti, non risponde alle esigenze di intermodalità, di passeggeri, di merci, di interconnessioni;

la realizzazione dell’“Alta Velocità” ferroviaria comporta dei notevoli costi in termini economici, mentre le priorità del sistema di trasporto ferroviario in Italia sono soprattutto da ricercarsi nella necessità di realizzare il quadruplicamento veloce delle tratte principali ed aumentare la quota di merci trasportate su ferro che, con l’attuale 12 per cento, rappresenta uno dei valori più bassi dei paesi europei;

è necessario:

rivedere le specifiche progettuali delle nuove linee in funzione della velocità ottimale;

rafforzare l’esigenza di garantire l’interoperabilità tra linee esistenti e linee nuove, anche rivedendo la scelta effettuata riguardo l’alimentazione;

sospendere la progettazione e l’*iter* decisionale per le linee non ancora approvate;

attuare il cambiamento degli obiettivi e delle priorità che comporterebbe indubbiamente non solo una migliore qualità ed efficienza del servizio ferroviario – sia passeggeri che merci – ma anche una notevole riduzione dei costi, a tutto beneficio delle casse dello Stato, che per l’esercizio finanziario 1998 dovranno effettuare un trasferimento a favore delle Ferrovie dello Stato di 8.000 miliardi,

impegna il Governo:

a garantire che le eventuali riduzioni degli stanziamenti destinati alle Ferrovie dello Stato, a seguito delle modifiche al disegno di legge finanziaria apportate dal Parlamento, siano a totale carico del progetto “Alta Velocità” e non comportino alcuna penalizzazione alla normale gestione della rete ferroviaria».

0/2792/5/5^a SARTO, RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTI, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, SEMENZATO

«Il Senato,

atteso che gli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 settembre 1997 hanno prodotto danni ingenti all’economia ed al sistema produttivo di vaste aree dell’Umbria e delle Marche;

atteso che molti operatori economici, in particolare nei settori dell’artigianato, del commercio e del turismo, si trovano ad affrontare una situazione di estrema difficoltà nel riprendere attività che il sisma ha gravemente compromesso;

preso atto che, attraverso strumenti di natura diversa, il Governo sta predisponendo gli interventi necessari per una ripresa delle attività economiche;

invita il Governo:

ed, in particolare il Ministro delle finanze, ad adottare i necessari provvedimenti per dare priorità ed accelerare l'erogazione dei rimborsi di crediti di imposta accertati maturati da soggetti titolari di redditi da impresa residenti nelle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche;

ad emanare apposita direttiva che individui, quale criterio prioritario nell'erogazione di incentivi da leggi di spesa di agevolazione al sistema produttivo, la localizzazione delle aree terremotate dell'Umbria e delle Marche ricomprese nei territori di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni».

0/2792/6/5^a

CAPONI

«Il Senato,

considerato che:

il progetto "Efa 2000" concepito durante il periodo della guerra fredda non è più rispondente alle nuove esigenze della difesa nazionale ed europea;

nei paesi aderenti al consorzio "Efa 2000" (Germania, Gran Bretagna, Spagna ed Italia) stanno crescendo le perplessità e le opposizioni verso i costi altissimi di questo cacciaintercettore;

l'esposizione dell'Italia per oltre 16 miliardi di lire per l'acquisizione di 130 esemplari è incompatibile con le esigenze di bilancio e rischia di pregiudicare gli altri programmi di ammodernamento delle Forze Armate;

la ricaduta occupazionale sull'industria aeronautica nazionale è minima e comunque del tutto ininfluenza se paragonata all'enorme sforzo finanziario richiesto alle casse dello Stato,

impegna il Governo:

a sospendere il programma di acquisizione dei 130 esemplari di "Efa 2000";

ad assumere una iniziativa con gli altri paesi europei aderenti al consorzio "Efa 2000" per azzerarne il progetto od, in subordine, per rinegoziarne i costi».

0/2792/7/5^a

RUSSO SPENA, MARINO, ALBERTINI

«Il Senato,

considerato che:

Il Ministero della difesa prevede un contenimento delle spese di competenza della Tabella 12 del Bilancio di previsione dello Stato da

conseguirsi anche attraverso la riduzione da 14 mila a 9 mila dei dipendenti civili degli stabilimenti industriali militari di proprietà pubblica; recentemente il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge per il bando delle mine antipersona e che, conseguentemente, devono essere distrutti oltre 3 milioni di esemplari in dotazione alle Forze Armate italiane;

negli stabilimenti industriali militari oggetto del pesante ridimensionamento del personale civile esistono professionalità e strutture in grado di provvedere alla dismissione e distruzione delle mine antipersona in dotazione alle Forze Armate, in condizioni di sicurezza per la collettività ed a costi di mercato inferiori a quelli dell'industria privata,

impegna il Governo:

a varare in tempi rapidi un piano di distruzione e dismissione delle mine antipersona in dotazione alle Forze Armate valorizzando strutture e professionalità degli stabilimenti industriali militari di proprietà dello Stato, riducendo i costi di tale operazione e salvaguardando l'occupazione del settore».

0/2792/8/5ª

RUSSO SPENA, MARINO, ALBERTINI

«Il Senato,

premessi che:

l'attività spaziale nazionale sta godendo di una fase particolarmente positiva di rilancio e prestigio internazionale, che trova facile riscontro sia nella conquista da parte italiana della direzione generale dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) che nell'enormemente accresciuta portata contributiva della nostra industria a livello europeo e mondiale. In particolare la recente acquisizione di nuove commesse per centinaia di miliardi per la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale sembra finalmente poter capovolgere il *trend* del coefficiente ESA di ritorno industriale per l'Italia, che, come ben evidenziato nel rapporto sulle politiche spaziali europee unanimemente approvato lo scorso 23 settembre a Strasburgo dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, e tradottosi nella Raccomandazione n. 1341, si era trovato per anni in posizione di forte passivo, col chiaro significato di denuncia verso un paese come il nostro, che pur terzo contributore europeo sia per i programmi obbligatori che per quelli facoltativi, non era stato capace di recuperare con ricadute nazionali le grosse quote di partecipazione all'ESA;

la felice inversione di tendenza, che vede finalmente le risorse impiegate realmente nello spazio, non è però avvenuta casualmente né tanto meno per merito di un'istituzione prettamente finanziaria come l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la cui funzione di tesoreria spaziale si è dimostrata del tutto fallimentare, almeno nell'ambito dell'ufficialità prevista dalla legge istitutiva 30 maggio 1988, n. 186. Tale fallimento si evince inequivocabilmente dal bilancio di attività di tutto un decennio,

nel quale ad aggravare la situazione si è inserita una vicenda giudiziaria emblematica, tuttora in corso. Su tale problematica il Parlamento ha espresso praticamente tutto quanto poteva esprimere, senza il dovuto conforto degli organi di informazione, suscitando in tutti i governi succedutisi una reazione di ostentata ostinazione, frammista ad imbarazzo, a voler minimizzare tutta la vicenda;

la gestione in corso dell'ASI non ha potuto, e non avrebbe potuto anche volendo, eliminare neppure quei mali cronici e confessabili che riguardano essenzialmente il mancato rispetto del finanziamento del 15 per cento alla ricerca fondamentale, gli aspetti finanziari di disavanzo e contrattuali, la situazione del personale e degli incarichi di consulenza;

d'altro canto, per quanto riguarda l'intero complesso delle problematiche emergenti dagli innumerevoli atti di denuncia parlamentare, la responsabilità originale, anche se non più di stretta attualità, getta un'ombra incancellabile sull'Agenzia spaziale italiana, e ciò che è peggio rischia di manomettere il processo in corso di risanamento e riconquista del ruolo guida e strategico di tutto il settore spaziale ed industriale connesso;

in definitiva il merito della riconquistata dignità nel settore non può andare ad un'istituzione inquisita e colpevole. E non è neppure concepibile il riconoscimento del merito negativo prodotto dallo scandalo, quale momento reattivo e quindi di propulsione innescato dal tentativo di un disperato salvataggio; il merito reale va riconosciuto dov'è, vale a dire nella capacità economica e strutturale della nostra industria sana e competitiva, la quale se chiamata a rispondere è in grado di dimostrare di saperlo fare con efficienza ed onestà, come avrebbe dovuto essere già a partire dal 1988;

è quindi di vitale importanza prendere coscienza della necessità di portare avanti le iniziative orientate al consolidamento delle industrie del settore, prevalentemente localizzate nel Nord Italia, raccomandando contestualmente il coinvolgimento crescente delle piccole e medie imprese. Lo spazio infatti inizia a rivelarsi per quel che è, una vera risorsa, essendo provato che questo tipo di investimenti tende a produrre effetti economici indiretti pari a tre e quattro volte l'investimento effettuato. Per tale ragione è ormai completamente superata anche quella visione propria appunto della legge istitutiva dell'ASI, che contemplava il solo coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica quale unico Ministero competente. Lo spazio oggi richiede molto di più; senza ridimensionare la ricerca scientifica, questa oggi non può non vedersi affiancata dalla competenza dei tanti altri Ministeri in campo di ambiente, telecomunicazioni, trasporti, difesa, industria, finanza, istruzione, eccetera;

alla luce delle ultime considerazioni si rende quindi sempre più urgente una completa ridefinizione dell'inquadramento legislativo in materia, capace di comprendere adeguatamente il livello di interdisciplinarietà ed interministerialità che l'importante settore strategico dello spazio richiede. Senza inventare nulla di nuovo, si potrebbe allo scopo utilmente far tesoro di altre esperienze, come quella sviluppata ad esempio dal Giappone. In tal senso sarebbe altamente auspicabile procedere fi-

nalmente allo scorporo dell'attività scientifica e di ricerca vera e propria, che tanti problemi ha comportato nel passato anche a causa della funzione limitatamente finanziaria dell'ASI, attraverso l'istituzione di una sorta di Istituto per la Ricerca Spaziale, che nel contesto della riforma istituzionale in atto potrebbe ben avvalersi dell'aggettivo "federale" in sostituzione di quello "nazionale"; ed in aggiunta procedere di conseguenza alla sostituzione dell'ASI con una nuova istituzione federale spaziale,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento un'urgente rivisitazione e conseguente riformulazione in senso federale della legge istitutiva dell'ASI ed a procedere contestualmente, già a partire dall'anno finanziario 1998, alla messa in esercizio provvisorio di una struttura interministeriale e multidisciplinare, sostitutiva dell'ASI, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento diretto di tutte le attività spaziali, in regime di ripartizione e responsabilizzazione di tutti i Ministeri coinvolti e interessati attualmente e in prospettiva».

0/2792/9/5^a

LORENZI, WILDE, AMORENA, MORO

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

132ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(DOC. XXII, n. 30) BOSI ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R162 000, C08ª, 0002ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore CARPINELLI, il quale esprime perplessità sulla istituzione di una Commissione di inchiesta tenuto conto del particolare momento che le Ferrovie dello Stato S.p.A. stanno attraversando, alla luce anche degli investimenti per 12.700 miliardi recati dal disegno di legge finanziaria, con il quale si fissa inoltre la separazione tra gestione ed infrastrutture. A suo avviso, sarebbe preferibile varare una indagine conoscitiva, con un tema più ampio di quello della sicurezza e quindi al fine di verificare anche la qualità e la quantità del servizio, tenuto conto delle esigenze dei viaggiatori ed in particolare dei pendolari.

Il senatore BOSI ricorda che la proposta in esame, di cui è firmatario, nasceva dalla constatazione del proliferare di preoccupanti fenomeni attinenti alla sicurezza nel trasporto ferroviario, di fronte ai quali il Governo sembrava rimanere sostanzialmente inerte. D'altra parte lo stesso ministro Burlando ebbe modo di affermare in Commissione che per poter garantire una maggiore sicurezza sarebbe stato necessario stanziare somme assai rilevanti. Contemporaneamente, le Ferrovie dello Stato S.p.A. subivano ingenti tagli agli organici, con conseguenze negative sul

piano della sicurezza, soprattutto per l'assenza dei collaudi. Inoltre, non va dimenticato che non esiste attualmente un potere di controllo diretto sulla sicurezza ferroviaria da parte di organismi esterni alla società. In tale quadro, l'istituzione di una Commissione di inchiesta sembra essere lo strumento più idoneo, tenuto conto dei maggiori poteri che tale Commissione avrebbe rispetto a quelli che le Commissioni permanenti hanno in sede di indagine conoscitiva. Non si oppone, tuttavia, ad una valutazione favorevole della proposta del senatore Carpinelli.

Il senatore PERUZZOTTI si pronuncia favorevolmente sulla istituzione di una Commissione di inchiesta e ritiene che l'indagine conoscitiva rappresenti solo una scelta subordinata, tenuto conto che quest'ultimo strumento regolamentare raramente produce effetti incisivi.

Il senatore CÒ ritiene che una Commissione di inchiesta, dotata dei poteri della magistratura, rischierebbe di avere effetti meramente punitivi, mettendo sullo stesso piano tutti gli incidenti avvenuti in passato a prescindere dalle effettive responsabilità. D'altra parte, poichè molti di questi incidenti sono dovuti allo stato di obsolescenza della rete ferroviaria, evidentemente si tratta di un problema che deve essere risolto sul piano politico.

Il senatore PAROLA sottolinea che il problema della sicurezza deriva sostanzialmente dal ritardo tecnologico che il nostro Paese ha accumulato negli anni. Per questo motivo si dichiara perplesso sullo strumento dell'inchiesta, mentre è opportuna l'indagine conoscitiva, perchè in tal modo si possono ipotizzare scenari futuri ed agire di conseguenza. Ricorda che da parecchi decenni, ad esempio, opera negli USA una agenzia per l'investigazione sugli incidenti nel settore dei trasporti. Si tratta di uno strumento evidentemente assai utile di cui si potrebbe studiare l'introduzione anche nel nostro Paese.

Il senatore ERROI, tenuto conto dei problemi che hanno attraversato il comparto ferroviario negli ultimi anni e del recente cambio dei vertici alla guida della società, giudica inutile l'avvio di una inchiesta, mentre è favorevole alla proposta di indagine conoscitiva del senatore Carpinelli. Si associa altresì alle considerazioni svolte dal senatore Parola circa la necessità di colmare in tempi brevi il divario tecnologico che ci divide dagli altri Paesi maggiormente industrializzati.

Il senatore RAGNO non condivide l'assunto secondo cui l'istituzione di una Commissione di inchiesta avrebbe natura necessariamente punitiva. Ritiene invece che un argomento delicato come quello della sicurezza debba essere affrontato dal Parlamento con i poteri più penetranti possibili. Probabilmente una indagine conoscitiva, per queste ragioni, resterebbe inefficace.

Il presidente PETRUCCIOLI osserva che l'idea della costituzione di una Commissione *ad hoc*, sia essa una Commissione speciale o una

Commissione di inchiesta, già di per sè rallenterebbe gli spazi di intervento del Parlamento (basti pensare alle lunghe procedure di costituzione della Commissione, agli aspetti burocratici, alle strutture, alla sede, nonchè ai costi). In realtà queste scelte rappresentano una svalutazione dei poteri delle Commissioni permanenti, che, se bene esercitati, sono invece più incisivi. La crisi dell'istituzione parlamentare, a suo avviso, deriva anche dalla proliferazione di Commissioni di inchiesta divenute nel tempo pressochè permanenti. Ora, il disagio dei viaggiatori delle Ferrovie va ben al di là dei problemi di sicurezza e non può non trovare la più idonea soluzione in sede legislativa. La Commissione dovrebbe perciò avviare uno studio della normativa vigente, certamente con particolare riguardo alla sicurezza, verificare lo stato di aggiornamento tecnologico per poi valutare la possibilità di procedere ad innovazioni normative.

Conclusosi il dibattito, replica brevemente il relatore TERRACINI, il quale ricorda che la legge finanziaria per il 1997 prevede tra l'altro che la sicurezza debba essere posta sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ma tale previsione non ha ancora ricevuto attuazione. Dichiara di non essere pregiudizialmente contrario allo strumento della indagine conoscitiva, ma lamenta il fatto che anche in questa direzione si sia perso del tempo utile, considerato che la sua relazione introduttiva risale al 16 luglio scorso. Occorre dare all'opinione pubblica l'impressione che il Parlamento non sia inerte di fronte all'allarmante situazione di pericolo in cui versa il settore del trasporto ferroviario.

La Commissione, infine, conviene sulla opportunità di ricercare un'ampia intesa su un programma comune che potrebbe costituire oggetto di una indagine conoscitiva. Per tale ragione, si rende necessaria una pausa di riflessione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme costituzionali

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 11,35.

Seguito dell'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al progetto di riforma della parte seconda della Costituzione.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, chiarisce preliminarmente le attività che la Commissione è chiamata a svolgere nella seduta odierna.

Fa quindi presente che, sulla base dei lavori del Comitato ristretto e degli emendamenti presentati, è stata predisposta la seguente nuova formulazione dell'articolo 85:

Art. 85.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Intervengono il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale), i deputati Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), i senatori Luigi GRILLO (gruppo forza Italia), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), i deputati Gustavo SELVA (gruppo alleanza nazionale), Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Agazio LOIERO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Renato Giuseppe SCHIFANI (gruppo forza Italia), il deputato Natale D'AMICO

(gruppo rinnovamento italiano) e il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Dopo un intervento di Massimo D'ALEMA, *presidente*, concernente le questioni poste dalle proposte di modifica della senatrice Pasquali agli articoli 85 e 86, la senatrice Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale), ritira le sue proposte.

Dopo ulteriori interventi del deputato Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), di Massimo D'ALEMA, *presidente*, dei senatori Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Ortensio ZECCHINO (gruppo partito popolare italiano) la Commissione respinge il principio della riduzione del margine della oscillazione tra il numero minimo e quello massimo dei deputati a circa il dieci per cento.

La Commissione approva quindi la nuova formulazione dell'articolo 85, risultando conseguentemente respinti gli emendamenti presentati.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 138, il testo della precedente fase, che è del seguente tenore:

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Fa altresì presente che a tale testo è riferita una proposta di coordinamento (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Dopo interventi del senatore Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e del deputato Domenico NANIA (gruppo alleanza nazionale), la Commissione approva il testo dell'articolo 138, con la proposta di coordinamento (*vedi allegato al resoconto stenografico*), risultando conseguentemente respinti gli emendamenti presentati al testo medesimo.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto propone, in relazione all'articolo 139, il testo della precedente fase che è del seguente tenore:

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

La Commissione approva tale testo, restando conseguentemente respinti gli emendamenti presentati al medesimo.

La Commissione approva quindi le denominazioni dei Titoli e delle sezioni non approvate in precedenza, con le proposte di coordinamento (*vedi allegato al resoconto stenografico*) restando conseguentemente respinti gli emendamenti ad essi riferiti.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, fa presente che il Comitato ristretto, sulla base dei lavori svolti e degli emendamenti presentati, propone di sopprimere le disposizioni transitorie approvate nella precedente fase conclusasi a giugno e quelle approvate nelle sedute fin qui tenutesi dopo la ripresa.

Intervengono i deputati Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), Armando COSSUTTA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Giuseppe CALDERISI (gruppo forza Italia) e i senatori Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD) e Adriana PASQUALI (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione delibera quindi la soppressione delle disposizioni transitorie indicate.

La Commissione dà quindi mandato al Presidente di effettuare i necessari accorpamenti delle disposizioni approvate al fine di far sì che il numero complessivo delle disposizioni costituzionali sia uguale a quello della Costituzione vigente.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, dà quindi lettura delle restanti proposte di coordinamento formulate dal Comitato ristretto (*vedi allegato al resoconto stenografico*).

Interviene sulla prima proposta di modifica di coordinamento riferita all'articolo 56 il senatore Fausto MARCHETTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), chiedendone la approvazione. La Commissione approva tale proposta di coordinamento.

Sulla terza proposta di coordinamento all'articolo 56 intervengono i senatori Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Francesco D'ONOFRIO (gruppo federazione cristiano democratica-CCD), Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione conviene di non apportare tale proposta di modifica al testo.

Sulla proposta di modifica volta ad inserire l'articolo 78-bis dopo l'articolo 78, in una apposita sezione, intervengono il deputato Paolo ARMAROLI (gruppo alleanza nazionale), il senatore Cesare SALVI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), il deputato Sergio MATTARELLA (gruppo popolari e democratici-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *presidente*, il senatore Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

La Commissione delibera di sostituire all'articolo 78-bis la dizione «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni» con la seguente «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni».

Sulla proposta di coordinamento riferita all'articolo 97 intervengono il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo) e Massimo D'ALEMA, *presidente*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo) e il senatore Stefano PASSIGLI (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione delibera di modificare la proposta di coordinamento nel senso di sostituire, al primo comma, le parole «Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i criteri» con le seguenti «La legge stabilisce i criteri» e al terzo comma le parole «di cui al presente articolo sono esaminati da entrambe le Camere» con le seguenti «di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere».

Sulla proposta di coordinamento riferita all'articolo 102 intervengono i senatori Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione delibera di modificare la prima proposta di coordinamento riferita all'articolo 102 nel senso di sostituire le parole «elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di approvazione» con le seguenti «elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione».

Sulla seconda proposta di coordinamento riferita all'articolo 112 intervengono i senatori Giuseppe VEGAS (gruppo forza Italia), Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

La Commissione delibera di modificare la seconda proposta di coordinamento riferita all'articolo 112 nel senso di sopprimere alla fine del quarto periodo del terzo comma la parola «fissato».

Sulla terza proposta di modifica riferita all'articolo 126 interviene il senatore Giovanni PELLEGRINO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Sul primo comma dell'articolo 100 e sull'articolo 101 intervengono il senatore Giovanni RUSSO (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo), Massimo D'ALEMA, *presidente*, il deputato Marco BOATO (gruppo misto-verdi-l'Ulivo), i senatori Ida DENTAMARO (gruppo federazione cristiano democratica-CDU), Leopoldo ELIA (gruppo partito popolare italiano) e Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale).

Massimo D'ALEMA, *presidente*, propone la seguente proposta di coordinamento:

Il primo comma dell'articolo 100 è sostituito dal seguente:

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

La Commissione approva quindi le proposte di coordinamento, come modificate.

Massimo D'ALEMA, *presidente*, dà lettura di una lettera inviatagli dal Presidente della Repubblica relativa ai lavori della Commissione.

Fornisce successivamente chiarimenti in ordine ad una richiesta avanzata dal gruppo di Alleanza nazionale con riferimento alla composizione del Comitato che seguirà i lavori dinanzi alle Assemblee.

Intervengono quindi i senatori Giulio MACERATINI (gruppo alleanza nazionale), Francesco SERVELLO (gruppo alleanza nazionale) e Massimo VILLONE (gruppo sinistra democratica-l'Ulivo).

Massimo D'ALEMA, *presidente*, svolge un intervento conclusivo.

La seduta termina alle ore 14,25.

ALLEGATO

**TESTO RISULTANTE DALLA PRONUNCIA
DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI****PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

Art. 1.

1. La parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«PARTE SECONDA
ORDINAMENTO FEDERALE DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
COMUNE, PROVINCIA, REGIONE, STATO

Art. 55.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

Art. 56.

Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza. La legge garantisce le autonomie funzionali.

È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.

Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popola-

zione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.

Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.

Art. 57.

Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Con legge costituzionale possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.

Art. 58.

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

- a) politica estera e rapporti internazionali;
- b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;
- c) elezioni del Parlamento europeo;
- d) difesa e Forze armate;
- e) disciplina della concorrenza;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
- g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;
- h) *referendum* statale;
- i) bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;
- l) principi dell'attività amministrativa statale;
- m) pesi, misure e determinazione del tempo;
- n) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- o) ordine pubblico e sicurezza;
- p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;
- q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali ed ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi ad organi dei Comuni, delle Province e delle Regioni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Art. 59.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 60.

Ciascuna Regione ha uno Statuto che ne definisce i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo Statuto è approvato e modificato con legge dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Lo Statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Lo Statuto non è promulgato quando, avendo partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto, i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli.

Lo Statuto disciplina:

a) la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione;

b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale;

c) la formazione delle leggi e degli atti normativi della Regione, con particolare riferimento alla partecipazione ad essi dei Comuni e delle Province;

d) l'iniziativa popolare di leggi e di atti normativi e la richiesta di *referendum*;

e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;

f) i principi generali della contabilità e del bilancio regionale.

La durata della legislatura regionale è fissata in cinque anni.

Nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, la Regione delibera la propria legge elettorale a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea regionale. La legge elettorale può essere sottoposta a *referendum* popolare nei casi e con le modalità previste dal terzo comma.

La legge regionale promuove l'equilibrio della rappresentanza eletti tra i sessi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a più di una Assemblea regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Art. 61.

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di

recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

Art. 62.

I Comuni, le Province e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi approvate dalle due Camere.

I Comuni, le Province e le Regioni stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel comma quarto. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quinto comma.

La partecipazione dei Comuni, delle Province e delle Regioni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante ed in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Comuni, Province e Regioni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Comuni, Province e Regioni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.

Sono sottratte dal computo dei tributi erariali da ripartire tra Stato, Comuni, Province e Regioni le risorse destinate:

- a) al servizio del debito pubblico;
- b) a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;
- c) a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;
- d) a costituire il Fondo perequativo di cui al quinto comma.

Con legge è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui il Comune, la Provincia e la Regione sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire ai Comuni, alle Province e alle Regioni beneficiari, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili, stabiliti per un periodo pluriennale.

I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge appro-

vata dalle due Camere allo Stato, alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni.

Art. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 64.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

Art. 65.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato.
Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Art. 66.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate;

b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati;

c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri;

d) può chiedere al Primo ministro di presentarsi alla Camera dei deputati, per verificare la sussistenza del rapporto di fiducia;

e) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo;

f) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

g) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato;

h) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

i) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

l) può inviare messaggi alle Camere;

m) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

n) può concedere grazia e commutare le pene;

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali provvede su proposta del Governo;

p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

Art. 67.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonchè la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l'eventuale rinvio della data dell'elezione. Se l'evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

Art. 68.

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

Art. 69.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Art. 70.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 74. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica.

Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.

Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi l'elezione del Presidente della Repubblica.

Art. 71.

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei *referendum* nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Re-

pubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.

Art. 72.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali.

Per atti diversi da quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.

Art. 73.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge.

Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.

I ministri dirigono i ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.

I Ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato.

La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici.

Art. 74.

Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma.

La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma.

Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri.

Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi:

- a) elezione della Camera dei deputati;
- b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati;
- c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma.

Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica.

Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 75.

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

SEZIONE II

*La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
i Comuni, le Province e le Regioni.*

Art. 76.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di Regioni e Province. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un Ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

TITOLO IV

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Art. 77.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 78.

Il numero dei deputati non può essere inferiore a quattrocento e superiore a cinquecento ed è determinato dalla legge.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 79.

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.

Il numero dei senatori elettivi è di duecento.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Art. 80.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.

Art. 81.

L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 82.

Ciascuna Camera è convocata dal proprio Presidente e, in via straordinaria, su richiesta del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.

Art. 83.

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se

non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Art. 84.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 89.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione o nel caso di decorso del termine l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.

Art. 85.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 86.

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte

componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.

Art. 87.

I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.

Art. 88.

Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di cinque giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.

Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.

Art. 89.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri comunali, provinciali e regionali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori. La legge stabilisce i criteri per l'elezione dei consiglieri in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli comunali, provinciali e regionali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.

La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a:

- a) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;
- b) coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- c) tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni;
- d) autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni e conferimento di beni demaniali alle Province, alle Regioni e allo Stato.

I disegni di legge di cui al precedente comma sono esaminati dalle due Camere. La Camera dei deputati delibera in via definitiva sui disegni di legge di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma.

I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 90.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:

- a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;
- b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- c) elezioni nazionali ed europee;
- d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;
- e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;
- f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;
- g) concessione di amnistia e di indulto;
- h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.

Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 91.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 92.

La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei diversi settori.

I regolamenti delle Camere prevedono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate senza provvedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.

Art. 93.

I disegni di legge sono esaminati dalla Camera dei deputati, e, se approvati, sono trasmessi al Senato della Repubblica.

Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.

Art. 94.

Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica quelli di iniziativa delle Assemblee regionali e di iniziativa popolare.

Se la Camera che esamina per seconda tali disegni di legge li approva in un testo diverso da quello approvato dall'altra Camera, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.

Il testo adottato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.

Art. 95.

Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da specchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonchè per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa e di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno di ciascuna Camera e sia votato entro una data determinata, secondo modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi sul testo proposto o accettato dal Governo articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 96.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 97.

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.

La proposta sottoposta a *referendum* deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.

È altresì indetto *referendum* popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentata da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo.

La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del *referendum* decorso il termine di cui al comma precedente.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* i cittadini elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del *referendum* e la formulazione del quesito ammesso in modo da garantire un'espressione di voto libera e consapevole. Determina il numero massimo di *referendum* da svolgere in ciascuna consultazione popolare.

Art. 98.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.

Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.

Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Con legge approvata dalle due Camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.

Art. 99.

In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.

Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

Il giorno stesso della sua emanazione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.

La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 100.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.

La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.

Art. 101.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 102.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.

Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.

Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.

Il Governo informa periodicamente le Camere sui negoziati in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.

Art. 103.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese nè modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Il ricorso all'indebitamento è ammesso solo per spese di investimento o in caso di eventi straordinari con conseguenze finanziarie eccezionali. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.

Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 104.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.

I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni.

Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.

Art. 105.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede per iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti, nei limiti e con le modalità previsti dal proprio regolamento.

Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Le Commissioni di inchiesta del Senato della Repubblica procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO V

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AUTORITÀ DI GARANZIA E ORGANI AUSILIARI

SEZIONE I

Le pubbliche amministrazioni.

Art. 106.

Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.

Le pubbliche amministrazioni, salvo i casi previsti dalla legge per ragioni di interesse pubblico, agiscono in base alle norme del diritto privato. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.

L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. L'organizzazione dell'amministrazione statale è disciplinata con regolamenti del Governo.

I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata o con accordo; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.

Art. 107.

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono al servizio della Repubblica. È garantita la pari opportunità tra donne e uomini.

I funzionari pubblici sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa.

Agli impieghi si accede mediante concorsi o altre procedure selettive, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità ed efficienza.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, salvo che per determinate categorie indicate dalla legge, le leggi generali sul rapporto di lavoro, sulla rappresentanza sindacale e la contrattazione collettiva e sulla tutela giurisdizionale. Promozioni e retribuzioni sono stabilite anche in base al merito e alla produttività individuali.

Art. 108.

Con legge approvata dalle due Camere si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e gli agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

I pubblici impiegati che sono membri del Parlamento o delle Assemblee regionali non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

SEZIONE II

Autorità di garanzia e organi ausiliari

Art. 109.

Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite Autorità.

Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.

Art. 110.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.

Art. 111.

La legge può istituire l'ufficio del Difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Art. 112.

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive.

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Art. 113.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.

La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocinia ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 114.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.

Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla sua pub-

blicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 115.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea; a tal fine il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.

Le Camere esprimono parere preventivo al Governo sulle designazioni agli organi delle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 116.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.

La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.

TITOLO VII
LA GIUSTIZIA

SEZIONE I

Gli organi.

Art. 117.

La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

I magistrati del pubblico ministero sono indipendenti da ogni potere e godono delle garanzie stabilite nei loro riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Tali norme assicurano altresì il coordinamento interno dell'ufficio del pubblico ministero ed il coordinamento, ove necessario, delle attività investigative tra gli uffici del pubblico ministero.

Art. 118.

La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari.

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali.

Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 119.

La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei Tribunali regionali di giustizia amministrativa e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge riguardanti l'esercizio di pubblici poteri.

Il giudice amministrativo giudica altresì della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. La legge determina i titolari dell'azione di responsabilità.

I tribunali militari sono istituiti solo in tempo di guerra ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate. La legge assicura che il relativo procedimento si svolga comunque nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 120.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge.

I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste.

Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.

Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Senato della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Senato della Repubblica.

Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste.

I membri elettivi dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Non possono, finchè sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, nè ricoprire cariche pubbliche.

Art. 121.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, il tirocinio, le assegnazioni alle due diverse funzioni e i relativi passaggi rispettivamente per i giudici ordinari e i magistrati del pubblico ministero e per i magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.

Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti, le promozioni e le relative assegnazioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.

Art. 122.

Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero e due tra quelli designati dal Senato

della Repubblica. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici ed uno tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Senato della Repubblica.

I componenti della Corte non partecipano alle attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica sino alla scadenza di questi.

La legge disciplina l'attività della Corte e può prevederne l'articolazione in sezioni.

Art. 123.

L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata da un Procuratore generale eletto dal Senato della Repubblica a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a giudice della Corte costituzionale. L'ufficio di Procuratore generale è incompatibile con qualsiasi altra carica o professione. La legge ne assicura l'indipendenza da ogni potere.

Il Procuratore generale è nominato per quattro anni, non è rieleggibile e nei quattro anni successivi alla cessazione delle funzioni non può ricoprire alcuna carica pubblica.

La legge disciplina l'organizzazione dell'ufficio del Procuratore generale anche ai fini dell'attività ispettiva propedeutica all'azione disciplinare.

L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio ovvero su richiesta del Ministro della giustizia, del Procuratore generale della Corte di cassazione o dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa.

Il Procuratore generale riferisce annualmente alle Camere sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 124.

Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio.

Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa valutazione di idoneità.

Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge.

In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di magistrati onorari per materie e per funzioni attribuite a magistrati di primo grado ovvero per giudizi di sola equità.

Su designazione dei Consigli superiori della magistratura ordinaria ed amministrativa possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione e della Corte di giustizia amministrativa, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Le norme sull'ordinamento giudiziario disciplinano le modalità con cui componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono essere designati dal Consiglio superiore della magistratura amministrativa all'ufficio di consiglieri della Corte di giustizia amministrativa.

Le norme sull'ordinamento giudiziario possono ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.

Art. 125.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio nè destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabiliti dai rispettivi ordinamenti giudiziari o con il loro consenso.

La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza.

L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo il divieto per i giudici ordinari e amministrativi e per i magistrati del pubblico ministero di svolgere attività arbitrali o di controllo e di essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui ad essi è consentito svolgere attività diverse da quelle d'ufficio.

I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni nè essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

Art. 126.

Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario ed amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge.

La legge assicura l'indipendenza degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 127.

L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La legge ne stabilisce le modalità.

Art. 128.

Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi ed esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azione penale e sull'uso dei mezzi di indagine.

SEZIONE II

Norme nella giurisdizione.

Art. 129.

Le norme penali tutelano beni di rilevanza costituzionale.

Non è punibile chi ha commesso un fatto previsto come reato nel caso in cui esso non abbia determinato una concreta offensività.

Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.

Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui si riferiscono.

Art. 130.

La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immedia-

tezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata.

La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.

Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 131.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze è ammesso il ricorso in cassazione nei casi previsti dalla legge, che assicura comunque un doppio grado di giudizio. Contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari.

Art. 132.

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ed a tal fine avvia le indagini quando ha notizia di un reato.

Art. 133.

Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, anche cautelare, con le modalità stabilite dalla legge.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione e disporre altri strumenti di reintegrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO VIII
GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

Art. 134.

La Corte costituzionale giudica:

- a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
- b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;
- c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
- d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Comuni e Province, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;
- e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;
- f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;
- h) sulla ammissibilità dei *referendum* abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei *referendum* sulle proposte di legge di iniziativa popolare;
- i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica ed ufficio.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni.

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.

La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.

La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.

Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139.

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Elena Montecchi.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B40°, 0005°)

Il Presidente Mario PEPE comunica che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento della Camera.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO:

schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

(R139 b00, B40°, 0003°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Prima di dare la parola al relatore per l'illustrazione del provvedimento all'esame, il Presidente, Mario PEPE, ritiene necessario sottolinearne l'importanza, ai fini della realizzazione di un efficiente sistema pubblico di servizi per il lavoro. Nella consapevolezza della macchinosità e della scarsa efficienza dell'attuale struttura del collocamento e delle politiche attive per il lavoro, lo schema di decreto ne dispone l'affidamento alle regioni, riunendo così in un unico soggetto istituzionale

sia le funzioni di formazione – che da tempo costituiscono una competenza regionale, benchè esercitata con esiti spesso non soddisfacenti e nei cui confronti occorre una attenta riflessione, che ricomprenda anche la questione dei cicli didattici – che quelle di organizzazione del mercato del lavoro.

Il senatore Luigi VIVIANI, *relatore*, osserva che tra le deleghe che la legge 15 marzo 1997, n. 59, conferisce alle regioni ed agli enti locali, quella in esame, relativa al conferimento delle funzioni di regolazione del mercato del lavoro e di promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, è certamente una delle più importanti ed impegnative. Ciò sia per i problemi e le aspettative presenti in tale ambito, a cui la nuova normativa dovrà dare risposte efficaci, sia per la gravità e la complessità del problema dell'occupazione nell'attuale fase della vita del nostro Paese.

Va ricordato che sul problema del collocamento dei lavoratori e, più in generale sulla regolazione del mercato del lavoro, ci sono stati, dopo la legge base del 1949, numerosi interventi legislativi tendenti ad adeguare le norme alla evoluzione del suddetto mercato e ai nuovi problemi che via via si sono presentati; va altresì ricordato che è ancora pendente presso la Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso tendente a superare, anche nel nostro Paese, il monopolio pubblico del collocamento, e che la materia è stata oggetto di due accordi generali tra Governo e parti sociali nel luglio del 1993 e nel settembre dello scorso anno. Ciononostante, attualmente, ci si trova in una situazione di frammentazione delle competenze e di assetto disomogeneo nella loro distribuzione nelle varie parti del Paese, di eccesso di centralizzazione e di burocratizzazione, di ritardo nell'adeguamento dei servizi.

Perciò da questo processo di delega ci si attende un effettivo salto di qualità, in termini di integrazione e di efficacia, dell'insieme dei servizi per l'impiego, in modo da poter disporre, a livello territoriale, di quel «collocamento attivo», costituito da una offerta integrata di informazione, di orientamento, di formazione e riqualificazione professionale, di opportunità di lavoro, che diviene, fra l'altro, strumento indispensabile della politica di sviluppo nelle aree depresse del Paese (oggi incentrata, in buona parte, sull'iniziativa dal basso attraverso i patti territoriali ed i contratti d'area). Occorre infine tener presente che il processo di trasferimento di tali funzioni a regioni ed enti locali, avviene pressochè contestualmente all'avvio, nel nostro Paese, del superamento del monopolio pubblico del collocamento e la conseguente apertura ai privati delle attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, per cui è aperta, per le strutture pubbliche, una salutare sfida che deve portarle ad essere competitive entro un sistema costituito da una parte pubblica e da una privata, ugualmente impegnate ad assicurare ai lavoratori, ed in particolare ai giovani, un rapporto meno difficile e traumatico con il lavoro, e alle imprese una migliore e tempestiva disponibilità del lavoro necessario.

La legge n. 59 prescrive, a legislazione vigente, il trasferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni finora di competenza del Ministero

del lavoro, ed individua, all'articolo 1, comma 3, alcuni settori per i quali rimane la competenza esclusiva dello Stato. L'oggetto della delega riguarda quindi, in sintesi, il collocamento e le politiche attive del lavoro, ed è indicato nelle sue articolazioni analitiche all'articolo 2, commi 1 e 2, della bozza di decreto legislativo.

Data la stretta connessione tra le politiche del lavoro, di competenza regionale, e la gestione delle eccedenze nei momenti e nei punti di crisi, rimaste di competenza statale, l'articolo 3 ne prevede una modalità di raccordo. L'articolo 4 prevede la strutturazione integrata dei nuovi servizi per l'impiego a livello regionale e locale attraverso la costituzione di una commissione regionale tripartita, un organismo istituzionale permanente, un ente pubblico regionale ed, infine, una serie di centri per l'impiego, gestiti dagli enti locali sulla base di bacini di utenza non inferiori a 100.000 abitanti, la cui distribuzione territoriale viene decisa dall'organismo istituzionale permanente. Inoltre, a livello provinciale, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore della legge regionale, viene costituita una commissione provinciale per le politiche del lavoro.

La nuova strumentazione istituzionale deve essere costituita con legge regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Non vengono previste norme specifiche di surroga in caso di inadempienza delle regioni, per cui valgono le indicazioni della legge n. 59 (il Governo ha tempo tre mesi per intervenire con un provvedimento legislativo sostitutivo). Conseguentemente, alla emanazione della legge regionale di costituzione dei nuovi organismi viene soppressa l'attuale struttura organizzativa del collocamento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali, si provvede alla individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, strumentali, organizzative ed umane da trasferire. Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle nuove funzioni ed il trasferimento dei beni e risorse deve avvenire nel rispetto dei relativi statuti.

L'articolo 10 detta la normativa per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro a soggetti privati che possono essere imprese o gruppi di imprese, società cooperative, organizzazioni ed enti non commerciali, con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero del lavoro, entro tre mesi dalla domanda, per un periodo di tre anni e successivamente può essere rinnovata a tempo indeterminato. Nel medesimo articolo 10 sono specificate le condizioni richieste per la concessione dell'autorizzazione. Inoltre, il Ministro del lavoro, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, deve determinare, con proprio decreto, le modalità di controllo sul corretto esercizio dell'attività, di revoca dell'autorizzazione in caso di non corretto andamento dell'attività, di effettuazione delle comunicazioni e di accesso ai dati del sistema informativo pubblico. L'inizio dell'attività di mediazione da parte di soggetti privati è previsto a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Infine la bozza di decreto legislativo detta le norme per la costituzione ed il funzionamento del SIL – Sistema Informativo Lavoro. Esso garantisce, attraverso un linguaggio informatico comune e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, una effettiva possibilità di dialogo tra i diversi soggetti connessi, e di avvalersi dei dati derivanti dall'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro per migliorare il livello dei servizi, con positivi risultati in termini di ricerca di lavoro o di personale.

Il relatore esprime, conclusivamente, un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, avanzando fin d'ora alcune specifiche valutazioni. In particolare, in relazione all'impatto fortemente innovativo della nuova organizzazione del sistema di regolazione del mercato del lavoro sulla realtà regionale e locale, ritiene che lo sviluppo dei tempi previsti per i diversi adempimenti sia troppo stretto. Poichè il tempo previsto per l'emanazione della legge regionale di definizione dell'organizzazione strutturale dei nuovi servizi per l'impiego è di sei mesi, e tre mesi il tempo successivo per un intervento di surroga del Governo nel caso in cui la legge regionale non venga emanata, rimarrebbero, in tal caso, solamente altri tre mesi, prima dell'avvio dell'attività dei privati, entro i quali l'intero nuovo sistema pubblico dovrebbe essere a regime. In tali condizioni appare realistico prevedere un processo di pura sostituzione della parte pubblica con quella privata, con evidenti effetti negativi sull'intero sistema. Sarebbe pertanto utile posticipare la data di avvio dell'attività dei privati almeno a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Inoltre, la nuova organizzazione a livello regionale, di cui all'articolo 4, prevede tre strutture: una di indirizzo, coordinamento e controllo istituzionale, una di concertazione sociale e la terza di gestione dei servizi regionali. Mentre è necessario un certo coordinamento interistituzionale, mantenere la funzione di concertazione sociale distinta e staccata da quella di indirizzo e controllo permanenti può provocare un disimpegno delle parti sociali, che rappresentano i soggetti potenzialmente protagonisti della gestione della domanda e dell'offerta. Sarebbe, pertanto, più funzionale una struttura unica tripartita da affiancare a quella di gestione.

Nelle more del trasferimento del personale del Ministero del lavoro alle regioni (articolo 7), dato il carattere fortemente innovativo della nuova attività rispetto alla precedente, appare poi necessario programmare, tramite una intesa con il Conferenza Stato-Regioni, un diffuso intervento formativo di riqualificazione professionale, in modo da rendere più rapido l'avvio successivo del nuovo sistema.

Deve osservarsi altresì che la tipologia di soggetti privati che possono praticare la mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, prevista dall'articolo 10, comma 2, appare troppo estesa, per cui sarebbe opportuno escludere almeno le «organizzazioni». Ancora, andrebbe definito in modo più completo il sistema sanzionatorio dell'articolo 10 precisando i casi in cui interviene la revoca dell'autorizzazione e prevedendo sanzioni penali per comportamenti discriminatori e per prestazione non gratuita dell'attività nei confronti dei lavoratori. Deve altresì rilevarsi che la procedura di concessione degli ammortizzatori sociali legati a situazioni

di eccedenze occupazionali, prevedendo l'espletamento dell'esame preliminare con le parti sociali a livello regionale e la decisione effettiva a livello ministeriale, appare ancora troppo spostata verso il centro e scarsamente funzionale, per cui bisognerebbe, almeno per alcuni casi ed entro precisi *budget* di risorse, consentire la stessa decisione in regione.

Infine, la nuova normativa, nel caso di lavoratori inviati a lavorare all'estero, non precisa se l'autorizzazione, attualmente rilasciata dal Ministero del lavoro, sentito il Ministero degli esteri, continui ad essere rilasciata dallo stesso soggetto (come pare logico), ovvero venga trasferita alle regioni.

Il sottosegretario di Stato Elena MONTECCHI, nel ringraziare il relatore per l'ampio ed approfondito esame del provvedimento, nonché per le osservazioni formulate, evidenzia come nel redigere lo schema di decreto in esame il Governo non si sia limitato ad uno spostamento di competenze verso le regioni, ma abbia delineato una cornice normativa del tutto nuova che, nel rispetto delle volontà legislative che le regioni medesime esprimeranno, consentirà di organizzare l'intervento pubblico nel mercato del lavoro secondo criteri di efficacia e funzionalità. A tal fine occorre rammentare che sussiste una forte peculiarità dei mercati del lavoro locali, costituenti spesso sistemi tra loro interconnessi che superano, o comunque interferiscono con gli ambiti provinciali, e talvolta anche regionali. Nella consapevolezza di ciò, il punto nodale della nuova organizzazione è costituito dai centri per l'impiego previsti dall'articolo 4, operanti con riferimento a bacini di utenza che necessitano di un'azione pubblica integrata. La strutturazione di servizi all'impiego riferiti ai predetti centri non solo consentirà di evitare i conflitti finora spesso frequenti tra sistema regionale ed enti locali, ma obbligherà ad una necessaria concertazione tripartita tra istituzioni e parti sociali, che va ormai affermandosi come modo di governo delle società complesse, come l'esperienza di altri paesi europei conferma. Il metodo della concertazione, inoltre, obbliga tutti gli organismi istituzionali competenti per i servizi all'impiego ad assumere le necessarie responsabilità, misurandone le capacità di risposta in rapporto all'efficienza dei servizi realizzati.

Quanto alle osservazioni formulate dal relatore, sulle quali dichiara fin d'ora la massima attenzione da parte del Governo, ritiene condivisibili le cautele espresse circa i tempi di realizzazione del nuovo sistema, assicurando peraltro che non è intenzione dell'Esecutivo ricorrere ad un esercizio di tipo automatico del potere sostitutivo in caso di inerzia regionale. Su tale aspetto osserva che alcune delle scadenze previste dal provvedimento potrebbero, eventualmente, riferirsi, invece che ad un termine fisso, ad un periodo di circa sei od otto mesi rapportato all'entrata in vigore delle leggi regionali di riorganizzazione, realizzando un «meccanismo a geometria variabile» incentrato sulle leggi regionali medesime. Per ciò che riguarda alcuni rilievi circa i persistenti centralismi del provvedimento, ne deve rilevare in alcuni casi la necessità, trattandosi talvolta, ad esempio con riguardo all'attività di mediazione, della necessità di garantire veri e propri diritti di cittadinanza. In ordine alla

formazione del personale cui verranno affidati i nuovi servizi, segnala che si sta fin d'ora procedendo alla elaborazione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 7: tuttavia, al fine di conseguire una effettiva qualificazione degli operatori, i programmi definitivi di formazione potranno effettuarsi solo quando si conosceranno i disegni organizzativi decisi dalle regioni; su tali aspetti, comunque, si opererà con i necessari rapporti con le parti sociali. Precisa che, con riguardo all'autorizzazione per il lavoro all'estero, la procedura attuale verrà certamente semplificata, dichiara di concordare con i rilievi formulati dal relatore circa un possibile centralismo sulla procedura concernente le eccedenze di personale, poichè una efficiente politica attiva del lavoro necessita di strumenti di concertazione e di codificazione anche in sede decentrata; tuttavia deve rammentare che lo schema di decreto dà attuazione ad una precisa norma della legge delega, inserita nel corso dell'esame parlamentare della stessa. Quanto, infine, alla formazione professionale, sottolinea che il provvedimento, nel riconoscere un ruolo significativo alle province, individua un meccanismo strettamente intrecciato tra l'attività di formazione e la politica attiva del lavoro, riconoscendo l'imprescindibilità dell'una rispetto all'altra; viene infatti previsto un necessario raccordo tra le varie sedi provinciali e quella regionale, realizzante una cooperazione tra i soggetti istituzionali preposti per ciascun ambito territoriale.

Il presidente Mario PEPE, ringraziati il relatore ed il sottosegretario per il contributo offerto, e sottolineato che la cooperazione territoriale ed il raccordo tra forze sociali ed istituzioni costituiscono una condizione indispensabile per la realizzazione di una politica attiva del lavoro, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, stabilendo fin d'ora che la proposta di parere del relatore venga formulata entro martedì 18 novembre.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B65^a, 0013^o)

Il Presidente FRATTINI rende alcune comunicazioni, alle quali segue un breve dibattito.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 11,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B31^a, 0007^o)

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, avendo ascoltato i rappresentanti dei gruppi, comunica che, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea della Camera dei deputati, impegnata in votazioni, il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché l'inizio dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro, avranno luogo nella seduta del 5 novembre 1997, ore 13.

La Commissione concorda.

Il deputato Franco FRATTINI, intervenendo sull'ordine dei lavori, annuncia che è sua intenzione proporre all'attenzione del Presidente e della Commissione il tema della verifica del grado di recepimento, da parte del Governo, delle osservazioni che vengono formulate dalla Commissione in sede di espressione del parere. Ritiene questo tema di grande rilievo e delicatezza politica.

Precisa, poi, che al punto 2) del parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo concernente il riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, in attuazione della delega di cui all'articolo

11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Commissione, a suo giudizio, non intendeva operare una indiscriminata liberalizzazione del settore, ma solamente sottrarre il mercato ad eccessivi adempimenti burocratici. Ritiene, pertanto, che sarebbe opportuno far emergere in questa sede la reale volontà della Commissione.

La senatrice Anna Maria BUCCIARELLI concorda con le considerazioni del collega Frattini. Aggiunge che l'interpretazione dell'articolo 5 dello schema di decreto legislativo citato, creatasi sulla base del punto 2) del parere, non corrisponde alla volontà della Commissione. Occorre, pertanto, fornire una sorta di interpretazione autentica del suddetto punto.

Il deputato Luciano CAVERI, *relatore*, del provvedimento considerato, sottolinea che l'idea proposta alla Commissione mirava a trasferire alle regioni le competenze in materia di apertura delle sale cinematografiche al di sopra di 1.300 posti. Puntualizza che la volontà non andava fino al punto della soppressione del regime autorizzatorio.

Il senatore Renzo GUBERT, concordando con le osservazioni del deputato Caveri, rileva che la Commissione intendeva abolire il controllo sull'apertura delle sale cinematografiche a livello centrale, ma non a livello regionale.

Il senatore Luciano MAGNALBO' si unisce alle precisazioni dei colleghi Frattini, Bucciarelli, Caveri e Gubert.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI, anche a nome del gruppo del PPI – oggi non rappresentato in Commissione –, aderisce al rilievo del deputato Frattini. La Commissione, in sede di espressione del parere, intendeva infatti evidenziare l'esigenza di riformare il sistema di apertura delle sale cinematografiche senza incidere sul regime autorizzatorio, che va sicuramente semplificato, ma non certamente soppresso. Ritiene preferibile realizzare sul punto un decentramento a livello regionale. Comunica che informerà il Governo dell'orientamento manifestato dalla Commissione sulla corretta interpretazione del punto 2) del parere sullo schema di decreto legislativo sul riordino degli organi collegiali – Dipartimento dello spettacolo.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO concorda con le precisazioni formulate sul punto dai colleghi intervenuti.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI rinvia ad altra seduta l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in ordine alla riforma del bilancio statale
ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

Presidenza del Presidente

Antonio MARZANO

indi del Vice Presidente

senatore Giovanni FERRANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Filippo Cavazzuti.

La seduta inizia alle ore 11,30.

Esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle competenze del CIPE e unificazione dei ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94)

Esame dello schema di regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale (esame ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997 n. 94)

(R139 b00, B30^a, 0002^o)

Il Presidente Antonio MARZANO comunica che è stata fatta richiesta di attivazione del circuito chiuso; non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. (R033 004, B30^a, 0005^o)

Comunica, inoltre, che è pervenuta alla Presidenza una lettera a firma del Ministro del Tesoro Ciampi nella quale si richiede che la Commissione possa esprimere, per parti separate, il parere prescritto, anticipando la pronuncia sulla parte del decreto e del regolamento riguardante le attività informatiche del Ministero del Tesoro. Egli ha quindi informato i Presidenti delle Camere della richiesta del Governo. Con lettera del 31 ottobre 1997 il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha autorizzato, in via eccezionale, la Commissione a procedere nel modo prospettato.

Ricorda inoltre che i lavori della Commissione nella seduta odierna risentiranno del fatto che sono previste votazioni alla Camera dei Deputati dopo le ore 12,00, il che impedirà ai deputati di poter essere presenti per l'intera seduta.

Prima di dare la parola al relatore Pasetto per lo svolgimento della sua relazione, ritiene opportuno sottolineare alcuni punti che sono risultati maggiormente problematici in seguito alle audizioni svoltesi e alle memorie pervenute.

Sottolinea così che il primo controllo, che la Commissione è chiamata ad effettuare, deve riguardare la corrispondenza tra i principi indicati nella legge delega e il contenuto del decreto legislativo e del regolamento; è importante infatti verificare che il Governo, nell'esercizio dell'attività normativa esplicita, si sia attenuto a quanto disposto dal Parlamento nella legge-delega del 3 aprile 1997, n. 94.

In secondo luogo sono stati evidenziati problemi di sovrapposizione di competenze riguardanti il funzionamento della cabina di regia, dell'ISAE e del dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.

In terzo luogo esiste un problema di redistribuzione delle funzioni e dei compiti in ordine: al Fondo di rotazione; ai nuclei tecnici per i quali viene attenuata l'attuale autonomia e potenziato il rapporto di dipendenza; agli uffici periferici della Ragioneria e della Direzione del Tesoro che vengono a trovarsi in un rapporto di dipendenza funzionale e non più gerarchica rispetto ai dipartimenti centrali; alle responsabilità in materia di riciclaggio che vengono ridimensionate e in parte devolute all'Ufficio italiano cambi; al Provveditorato generale dello Stato al quale viene sottratta la competenza all'acquisto di beni e servizi e viene attribuita un funzione di indirizzo; alla questione del passaggio della Tesoreria centrale alle dipendenze della Banca d'Italia, e problemi che potrebbero verificarsi in ordine alla sua funzionalità ed al ruolo del suo personale dipendente.

Il deputato Giorgio PASETTO, *relatore*, sottolinea in primo luogo, che la ristrettezza dei tempi può incidere negativamente sul livello di approfondimento che la Commissione può svolgere sulle questioni che il decreto legislativo ed il regolamento in oggetto sollevano.

In secondo luogo, intende soffermarsi su tre questioni di primaria importanza: la prima relativa alla rilevanza della riforma di cui si sta discutendo; la seconda concernente il valore del parere che la Commissione è tenuta ad esprimere; la terza inerente all'individuazione della fonte del potere normativo esplicito dal Governo attraverso l'emanazione del decreto e del regolamento oggetto del parere.

Sulla rilevanza della riforma, ritiene non esservi dubbi sulla sua importanza e sul grado di innovatività che le disposizioni comportano nel quadro dell'ordinamento giuridico preesistente; viene in tal modo soddisfatta l'esigenza di avere un centro di governo unitario dell'economia del Paese allineando l'Italia agli standard degli altri Paesi europei e viene inoltre trasformato un tipo di intervento definito straordinario, come quello sulle aree depresse, in intervento di tipo ordinario. Rileva tuttavia che esistono rischi connessi alla durata del periodo di transizione:

cinque anni previsti per la piena attuazione della riforma possono rivelarsi troppo lunghi e forieri di una situazione di grave incertezza proprio mentre l'Italia è chiamata a grandi appuntamenti. A tal proposito ricorda come il regolamento attuativo rinvii ad ulteriori regolamenti da emanarsi e che quindi gli atti normativi su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere abbisognano di ulteriori atti esecutivi, con un meccanismo di scatole cinesi.

Per quanto riguarda il valore del parere sul regolamento emanato dal Governo, intende rilevare una discrasia tra quanto contenuto nell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che prevede che il Governo emani, sulla base dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che stabilisca l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici dirigenziali e delle relative funzioni, e quanto disposto nell'articolo 2 dello schema di decreto che prevede che lo stesso regolamento sia emanato ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 17 della legge n.400 del 1988, come introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59. Osserva in merito che tale questione dovrebbe venir risolta accogliendo la tesi che vuole come fondamento legale del potere regolamentare esercitato, la legge n. 94 del 1997 e non il comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 400 del 1988; ciò anche in relazione al fatto che altrimenti i termini per la presentazione dello schema di regolamento alla Commissione parlamentare non sarebbe di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge-delega ma di trenta giorni dalla data di trasmissione del parere.

Ritiene inoltre opportuna una riflessione sulla ripartizione dei contenuti normativi fra il decreto legislativo e il regolamento che porti a un riequilibrio in senso maggiormente rispondente ai principi e criteri della legge delega.

Svolte quindi tali considerazioni preliminari passa all'esame del merito degli atti normativi emanati dal Governo.

Con riguardo al riordino delle competenze del CIPE, ritiene che non emerge chiaramente quali siano le strutture tecniche di cui potrebbero avvalersi le amministrazioni terze; riterrebbe opportuno al riguardo prevedere una segreteria leggera e snella in diretta dipendenza del CIPE mentre per quanto riguarda l'attività di esame dei profili di programmazione economica, lo stesso potrebbe avvalersi dei nuclei di valutazione. In ordine all'articolo 3 sulle competenze del Ministero ritiene opportuno che fra di esse vengano esplicitate e disciplinate quelle attinenti alla gestione delle partecipazioni azionarie del Tesoro; sarebbe inoltre opportuno disciplinare meglio le attività concernere il riciclaggio e l'usura, secondo quanto suggerito dal Presidente.

Osserva inoltre che sussistono dei problemi in ordine ai profondi mutamenti che dovrebbe subire il sistema dei controlli; esso tende infatti, anche in relazione alle profonde trasformazioni legislative intervenute, a configurarsi non più in termini di mera legittimità ma in termini di controllo sull'analisi e la valutazione dei costi.

Per quanto riguarda il Fondo di rotazione, istituito con legge n. 183 del 1987 sottolinea come sussiste un problema di coordinamento con le competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione in cui va il Fondo a confluire; tale problema nasce dal fatto che mentre

il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione gestisce gli interventi nazionali cofinanziati con i fondi strutturali, il Fondo di rotazione è lo strumento finanziario per la gestione dell'insieme delle risorse finanziarie comunitarie.

Propone quindi che il fondo di rotazione venga mantenuto all'interno della gestione della Ragioneria generale dello Stato.

Un ulteriore punto problematico è rappresentato dal rapporto tra le competenze della Cabina di Regia e quelle del Dipartimento delle Politiche di sviluppo e di coesione; sarebbe stato opportuno prevedere che la struttura della Cabina di Regia fosse a staff all'interno del Dipartimento richiamato. Ritiene comunque opportuno che il Capo del Dipartimento partecipi alla Cabina di regia.

Per quanto riguarda il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti ritiene utile la riduzione ad unità dei due nuclei esaltando in particolare i compiti relativi alla valutazione e precisando che il nucleo risponde al Capodipartimento. Quanto alla riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero osserva gli uffici del bilancio comportano la sospensione delle Ragionerie regionali; al riguardo occorre domandarsi quale sarà il destino del personale addetto a tali Ragionerie.

Sul quarto dipartimento, che presiede al Personale e al Provveditorato, osserva che si tratta di una struttura debole e residuale, squilibrata rispetto agli altri dipartimenti. Sono infatti questi ultimi che gestiranno direttamente le proprie risorse, anche umane, mentre il Provveditorato perde ruolo e svolge solo funzioni di indirizzo, consulenza e verifica.

Infine, per quanto riguarda il personale in servizio presso il Tesoro, occorre che esso sia coinvolto nel processo di riorganizzazione, anche per evitare rischi di demotivazione; sottolinea inoltre che l'attuazione nel termine di cinque anni del ruolo unico del personale potrebbe portare forti tensioni all'interno del Ministero anche perchè la verifica dei risultati è prevista dopo solo due anni; propone pertanto che venga previsto un unico termine di durata triennale per procedere alla verifica e alla definitiva attuazione del ruolo unico del servizio del personale.

Il Presidente Antonio MARZANO avverte che la Presidenza della Camera dei Deputati ha dato il preavviso regolamentare di venti minuti in relazione alla richiesta di votazioni per appello nominale; le votazioni avranno pertanto luogo a partire dalle 12,35. Chiede inoltre, in relazione alla necessità di partecipare anch'egli alle votazioni che si svolgeranno alla Camera dei Deputati, di essere sostituito da uno dei Vicepresidenti.

Svolgono quindi interventi sui lavori della Commissione il deputato Roberto DI ROSA, il Senatore Giovanni FERRANTE, il deputato Antonio BOCCIA e il senatore Michele FIGURELLI, chiedendo chiarimenti ed avanzando proposte sul prosieguo dell'esame dei provvedimenti da parte della Commissione, anche in considerazione della contemporaneità della sessione di bilancio al Senato. (A007 000, B30^a, 0004^o)

Il Presidente Antonio MARZANO propone quindi, e la Commissione consente, che il termine per la presentazione delle proposte di parere

nella parte relativa alle attività informatiche del Ministero sia confermato alle ore 13 di venerdì 7 novembre. Sarà cura degli uffici trasmettere quindi per fax ai parlamentari gli schemi di parere. Il termine per la presentazione di emendamenti e proposte di integrazione o modifica agli schemi di parere è stabilito alle ore 18 di martedì 11 novembre. La Commissione è convocata per mercoledì 12 novembre alle ore 10 e concluderà nel corso della mattinata l'esame preliminare della parte relativa all'informatica. Alle ore 13,30 può essere fissato il termine ultimo per il voto del parere sulla parte informatica. Dopo una breve sospensione dei lavori, nel primo pomeriggio dello stesso giorno, proseguirà l'esame preliminare delle restanti parti dei provvedimenti. Nel corso della seduta sarà stabilito il calendario per la conclusione dell'esame di tali parti e la votazione del parere.

Il senatore Antonio AZZOLLINI, *relatore sull'attività informatica del Ministero*, ritiene che sia condivisibile la logica generale sull'integrazione tecnica e funzionale dei servizi. Ricorda come i sistemi informatici nascono e si sviluppano in maniera stratificata nel tempo intorno alla Ragioneria generale dello Stato e dei singoli Dipartimenti, rendendo così difficoltoso il dialogo informatico fra i diversi settori.

Ritiene soddisfacente la scelta operata dal decreto legislativo in ordine alla costituzione di una società, a totale partecipazione del Tesoro, che gestisca il rinnovamento del sistema informatico dei due ministeri. Ricorda come sia stato posto, in particolare della Corte dei Conti, il problema della corrispondenza di questa scelta alla normativa europea sulle procedure di appalto dei servizi; ritiene che tali dubbi possano essere fugati introducendo una disposizione che specifichi che a tale società sia affidata solo la gestione delle funzioni strategiche perseguite dal Tesoro. Occorre quindi che, da un lato venga chiaramente definito il rapporto di questa società con i fornitori e dall'altro venga specificato che le funzioni intelligenti devono rimanere in capo all'amministrazione. Bisogna al riguardo individuare quale siano i soggetti responsabili delle scelte effettuate dall'amministrazione.

Per quanto riguarda il carattere di segretezza di alcune informazioni, ricorda come esse facciano riferimento prevalentemente al settore inerente le operazioni speculative sui mercati finanziari; occorre comunque che esse vadano interpretate in senso restrittivo per non tradire le esigenze di trasparenza e chiarezza che devono connotare l'agire della pubblica amministrazione.

In merito ai problemi sollevati sul concetto di infedeltà del comportamento da parte dei soggetti dipendenti della società in oggetto, ritiene che tale problematica non assuma connotati particolari a seconda se si sia in presenza di una società pubblica o privata; si potrebbe rimuovere tale incertezza attribuendo alle funzioni riservate una qualificazione giuridica di carattere funzionale e non statalista.

Da un punto di vista più generale sottolinea come nell'attribuzione di un maggior potere al ministero del tesoro deve necessariamente corrispondere una accentuazione del controllo da parte del Parlamento; propone pertanto che venga consentito al Parlamento di avere accesso ai si-

stemi informativi del Ministero, attraverso la predisposizione di apposite regole.

Per quanto concerne il sistema di reclutamento del personale ad opera della società prevista dall'articolo 6 ricorda che sono già state istituite società specializzate di selezione; ritiene maggiormente proficuo per l'interesse dell'amministrazione che la scelta del personale sia legata a valutazioni di merito e che le procedure adottate siano di tipo privatistico. La Consip dovrà al riguardo aver espletato tutte le procedure di appalto dei servizi entro il termine previsto dei due anni. Sottolinea infine che sarebbe opportuno chiarire quale collegamento sussista, in seguito alla totale revisione operata dal decreto e dal regolamento in oggetto, tra il sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4 del Regolamento e con il resto del sistema informativo del tesoro.

Esprime in conclusione un sentito ringraziamento per la preziosa collaborazione prestatagli dagli uffici ed in particolare dal dipartimento bilancio del Servizio Studi.

Il Presidente senatore Giovanni FERRANTE da ultimo si associa ai ringraziamenti espressi dal relatore Azzollini e ringrazia i due relatori per i preziosi elementi forniti con le relazioni. Comunica che il Governo interverrà in sede di replica e rinvia l'esame alla seduta già prevista per il 12 novembre prossimo alle ore 10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente senatore Giovanni FERRANTE comunica che il deputato Lucio TESTA è entrato a far parte della Commissione per il gruppo di Rinnovo italiano in sostituzione del deputato Silvio LIOTTA. La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- II. Esame del disegno di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme in materia di decentramento comunale (2640).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
- UCCHIELLI ed altri. - Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).
 - DIANA Lino ed altri. - Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede deliberante

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli Archivi storici parlamentari (2721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

- Esame del disegno di legge:
- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 11,30 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara (2846).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (72).

- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari (159).

III. Discussione del disegno di legge:

- Misure contro la violenza nelle relazioni familiari (2675).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 16

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa», a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (n. 134).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore hope».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 15

In sede referente

Esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di *Addendum* al contratto di programma 1994-2000 stipulato con le Ferrovie dello Stato spa (n. 167).

Sui lavori della Commissione

Indagine conoscitiva sulle conseguenze della legge n. 84 del 1994 in riferimento ai problemi economici, organizzativi e occupazionali nel sistema portuale italiano, anche con riguardo alla trasformazione delle compagnie portuali in società per azioni: definizione del programma.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 15,30

In sede consultiva

Esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 3).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- LA LOGGIA ed altri. - Riforma dell'ordinamento dei consorzi agrari (2630).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 15.

Procedure informative

Indagine conoscitiva sulla trasparenza delle tariffe elettriche: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato dell'Enel.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 14,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BARRILE ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (1310).
- RIPAMONTI ed altri. - Norme in materia di prodotti fitosanitari (1977).

- NAPOLI Roberto ed altri. - Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita e uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (2036).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI IORIO. - Norme in materia di erboristeria e di piante officinali (1332).
- SERENA. - Norme in materia di erboristeria (2318).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LAVAGNINI. - Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).

IV. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al secondo semestre 1997 (*Doc. LXXXVII, n. 3*).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del Trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: comunicazioni del Presidente sulla tavola rotonda della Commissione affari istituzionali del Parlamento europeo tenutasi a Bruxelles il 27 e 28 ottobre 1997.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 10

Seguito della discussione sui contenuti della programmazione radiotelevisiva della Concessionaria pubblica nelle ultime settimane, ed esame di eventuali risoluzioni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 20

Procedura informativa

Sull'armonizzazione in materia pensionistica: audizione del professore Gianni Billia, presidente dell'INPS, e del dottore Paolo Lucchesi, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza del predetto Istituto.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 20

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza locale (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 13

- Comunicazioni del Presidente.
 - Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente la trasformazione dell'Ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema», in attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 - Esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega conferita dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, relativamente al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti inerenti il mercato del lavoro.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse

Mercoledì 5 novembre 1997, ore 13

- I. Audizione del presidente del CNR, professor Lucio Bianco, dei responsabili del «progetto LARA» del CNR, professor Carlo Maria

Marino e dottor Bruno Commini, del responsabile del «progetto Mediterraneo» dell'ENEA, dottor Vincenzo Ferrara, del responsabile dell'unità per l'elaborazione delle immagini telerilevate dell'ENEA, dottor Antonio Bruno Della Rocca, nonché del direttore generale dell'Agenzia spaziale italiana, ingegner Giovanni Scerch.

II. Comunicazioni del Presidente.
